



Proc. n. 48631/05 R.G. notizie di reato

Proc. n. 1252/12 RG G.I.P.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare
dott. Giovanni Ariolli
nella camera di consiglio del 9 gennaio 2012
ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

BERNESCHI Giovanni Alberto, nato a Genova il 25.7.1937 domicilio eletto in Genova, Via Fieschi, 1/11 presso lo studio dell'Avvocato Nicoletta Garaventa e Avvocato Paolo Sommella.

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Nicoletta Garaventa e dall'Avvocato Paolo Sommella con studio in Genova, Via Fieschi, 1/11.

BONSIGNORE Vito, nato a Bronte (CT) il 3.7.1943 res.te in Torino Piazza Statuto n.2;

assistito e difeso dall'Avv. Cesare Giordanengo e dall'Avv. Marco Feno con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n.11, nominati di fiducia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, nato a Roma il 2.3.1943 el.n.te dom.to presso l'Avv. Elisa Scaroina, con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4;

assistito e difeso dall'Avv. Elisa Scaroina, con studio in Roma Via Ciro Menotti n. 4 nominata di fiducia;

FRASCA Francesco, nato a Roma il 8.9.1943 el.n.te dom.to presso lo studio dei difensori Avv. Franco Coppi e Avv. Roberto Borgogno con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n. 3;

assistito e difeso dall'Avv. Franco Coppi e dall'Avv. Roberto Borgogno con studio in Roma Viale Bruno Buozzi n.3 nominati di fiducia;

MALVICINI Marco, nato a Torino il 3.6.1957 res.te in Torino Corso Alberto Picco n.74

assistito e difeso dall'Avv. Cesare Zaccone con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n.11 nominato di fiducia.

NATTINO Giampietro, nato a Roma il 9.6.1935 res.te in Roma Via Cecilia

Metella n.10;

assistito e difeso dall'Avv. Alberto Misiani con studio in Roma Viale Giuseppe Mazzini n.142 nominato di fiducia e dall'avv. Nicola Di Mario con studio in Perugia L.go Cacciatori delle Alpi, n. 8 nominato di fiducia.

SIMONE Gianluigi, nato a Torino il 8.10.1957 res.te in Torino Corso Stati Uniti n.39;

assistito e difeso dall'Avv. Cesare Zaccone con studio in Torino Via Ettore de Sonnaz n.11 nominato di fiducia;

ROMA Stefano, nato a Roma il 18.8.1963 el.n.te dom.to presso il difensore Avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano Via Podgora n.13;

assistito e difeso dall'Avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano Via Podgora n.13, nominato di fiducia;

MAGISTE INTERNATIONAL S.A. in fallimento in persona del curatore fallimentare Avv. Domenico Fazzalari, con domicilio eletto in Roma, via degli Appennini n. 60, presso lo studio dell'Avv. Carmine Di Zenzo.

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Carmine di Zenzo, con studio in Roma via degli Appennini n. 60

BANCA CARIGE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova Via Fieschi n. 1 presso lo studio degli Avvocati Nicoletta Garaventa e Paolo Sommella;

assistita e difesa dall'Avv. Nicoletta Garaventa e Paolo Sommella entrambi con studio in Genova Via Fieschi n. 1, nominati difensori di fiducia;

LEO FUND MANAGERS LIMITED, in persona del procuratore speciale Avv. Paolo Siniscalchi elettivamente domiciliata in Londra, Liscartan House 127 Sloane Street SW1X;

assistita e difesa dall'Avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano, Via Podgora n. 13, nominato di fiducia.

IMPUTATI

(per completezza si riporta l'intero capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio e, per ciascun imputato ed imputazione, il provvedimento conclusivo adottato da questo G.U.P. all'udienza del 9 gennaio 2012)

RICUCCI Stefano:

A) del delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché essendo tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, quale legale rappresentante della MAGISTE INTERNATIONAL S.A., in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consapevolmente ostacolava le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo comunicazioni dovute alle predette Autorità; in particolare, nel periodo compreso tra il 22 luglio 2004 e il 10 settembre 2004, portava la sua partecipazione nel capitale della BNL dal 4,21% al 8,537% senza effettuare la comunicazione alla CONSOB (prescritta dall'art. 117 del regolamento di attuazione del D. L.vo n.58/1998 e senza avere richiesto l'autorizzazione della Banca d'Italia (prescritta dall'art. 19 comma 1 del D. L.vo n.385/1993) a detenere una quota superiore al 5% del capitale di un istituto bancario.

In Roma tra il 22 luglio 2004 e il dicembre 2004, epoca nella quale la partecipazione del Ricucci si riduceva sotto la soglia del 5%.

Decreto che dispone il giudizio

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:

B) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo A) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo Ricucci Stefano amministratore di diritto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A.

In Roma tra il 22 luglio 2004 e il dicembre 2004.

Sentenza di non luogo a procedere

NATTINO, CALTAGIRONE, BONSIGNORE:

C) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso fra loro, essendo il Caltagirone tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo comunicazioni dovute alle predette Autorità; in particolare:

- in data 2 e 3 dicembre 2004 NATTINO Giampiero, quale amministratore delegato della Banca FINNAT, acquistava dal RICUCCI, su incarico del CALTAGIRONE, n.170 milioni di diritti di opzione su azioni BNL;

- in data 13 dicembre 2004 BANCA FINNAT esercitava i diritti di opzione suindicati per la sottoscrizione di n. 59.500.000 azioni BNL di nuova emissione, a seguito dell'aumento del capitale sociale dell'istituto bancario (pari al 2% circa del capitale sociale dell'istituto post aumento di capitale), sottoscrizione formalmente riferibile alla FINNAT, ma effettuata con denaro proveniente dal CALTAGIRONE;

- la Banca FINNAT in data 2 dicembre 2004 stipulava con BONSIGNORE Vito contratti incrociati di *put and call* sulle predette azioni BNL, periodicamente rinnovati, sì da consentire al BONSIGNORE l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalle azioni;

in tal modo, mantenevano occultata al mercato e agli organi di vigilanza la riferibilità di tale partecipazione al CALTAGIRONE, il quale, essendo già titolare, per il tramite di società da lui stesso controllate (FINCAL 2000 S.p.a., COMPACT CAMPANIA S.r.l., CAPITOLIUM S.p.a., FINCED S.r.l., S.I.L.M. S.p.a., VIANINI LAVORI S.p.a.), di n.109.420.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro (pari al 4,93% del capitale sociale dell'istituto bancario) e aderente ad un patto parasociale riguardante più del 5% del capitale, ometteva di richiedere alla Banca d'Italia la prescritta autorizzazione a superare la soglia di partecipazione del 5% (ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D. L.vo n. 385/1993) e non effettuava le comunicazioni prescritte dagli artt. 117 ss. del Regolamento di attuazione del decreto legislativo n.58/1998.

In Roma fatti commessi tra il 6 dicembre 2004 e il 18 luglio 2005, epoca di cessione della partecipazione azionaria in BNL da parte del Caltagirone.

Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

FAZIO Antonio, Governatore della Banca d'Italia

FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato "contropatto";

RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato "contropatto";

BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio

GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;

CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL

LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL

BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL

SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL

MALVICINI Marco titolare di azioni BNL

ROMA Stefano, gestore del “Leo Fund Managers Limited”

D) del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, al triplice scopo di:

- determinare il fallimento della Offerta Pubblica di Scambio su Banca Nazionale del Lavoro annunciata in data 18 marzo 2005 dal Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA;

- rastrellare azioni al fine di acquisire il controllo della banca con le modalità indicate più avanti;

- fissare a non meno di € 2,70 il prezzo delle azioni per chi avesse voluto acquisire il controllo della banca;

in particolare:

1) nel periodo compreso tra il 10 maggio 2005 (dopo la prima convocazione della assemblea BNL del 30 aprile 2005) e il 21 maggio 2005 (data della seconda convocazione), Roma e Boni, in accordo con Fiorani, effettuavano acquisti sul titolo BNL in maniera intensa e continuata in modo da determinare un forte andamento al rialzo delle quotazioni del titolo che passava da € 2,4 ad azione del 10 maggio (valore corrispondente a quella della OPS del BBVA) ad € 2,7 del 20 maggio, mantenendosi per tutto il periodo ben al di sopra del valore della OPS;

2) nei primi venti giorni del mese di maggio 2005, Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto” stipulavano con Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini un accordo parasociale, non dichiarato agli organi di vigilanza e al mercato, comprendente una quota pari al 34,53% del capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, allo scopo di consentire alla lista guidata da Caltagirone di acquisire il controllo dell’istituto bancario, in occasione della assemblea del 21 maggio 2005; in tal modo, sottraendosi all’obbligo di OPA previsto dall’art. 106 D. L.vo n. 58/1998, provocavano un’alterazione artificiosa del valore delle quotazioni delle azioni BNL.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d’Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma tra aprile e maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio nei confronti di Boni, Bonsignore, Caltagirone, Consorte, Coppola, Fazio, Fiorani, Gnutti, Grazioli, Leoni, Lonati E., Lonati T., Ricucci, Sacchetti, Statuto.

Sentenza di non luogo a procedere per estraneità ai fatti nei confronti di Frasca, Nattino, Berneschi, Malvicini, Simone e Roma

FAZIO Antonio, Governatore della Banca d’Italia

FRASCA Francesco, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia

CALTAGIRONE Francesco Gaetano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e presidente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

RICUCCI Stefano, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

BONSIGNORE Vito, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

COPPOLA Danilo, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

STATUTO Giuseppe, titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

LONATI Ettore titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

LONATI Tiberio titolare, per il tramite di società a lui riferibili, di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

GNUTTI Emilio, quale titolare effettivo delle azioni BNL formalmente detenute da LONATI Ettore e LONATI Tiberio

GRAZIOLI Giulio titolare di azioni BNL e componente del patto di sindacato denominato “contropatto”;

NATTINO Giampietro amministratore delegato della Banca FINNAT, titolare di azioni BNL;

CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato e Vice-Presidente e Amministratore delegato di UNIPOL Spa, titolare di azioni BNL

FIORANI Giampiero, BONI Gianfranco, rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario della Banca Popolare Italiana, titolare di azioni BNL

LEONI Guido, amministratore delegato della Banca Popolare della Emilia Romagna titolare di azioni BNL

BERNESCHI Giovanni Alberto, presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE, titolare di azioni BNL

SIMONE Gianluigi titolare di azioni BNL

MALVICINI Marco titolare di azioni BNL

ROMA Stefano, gestore del Fondo “Leonardo”

E) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, in concorso e previo accordo tra loro, essendo tenuti i soggetti indicati sopra quali titolari di azioni dell'Istituto bancario BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., società quotata, ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB, previo accordo con Fazio e Frasca, i quali rafforzavano il proposito criminoso, assicurando ai correi il sostegno del vertice della Banca d'Italia al progetto di acquisizione del controllo della BNL, consapevolmente ostacolavano le funzioni dei predetti organi di vigilanza, omettendo di comunicare la stipula di un patto parasociale comprendente oltre a Ricucci, Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Statuto, Gnutti, Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Grazioli, già aderenti al patto parasociale denominato “contropatto”, anche Nattino, Consorte, Sacchetti, Roma, Boni, Fiorani, Leoni, Berneschi, Simone e Malvicini per una quota complessiva pari al 34,53% del capitale sociale della Banca, comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.122 del d.l.vo n.58/98 e dell'art.20 del d.l.vo n.385/93.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della pubblica funzione di Governatore della Banca d'Italia ricoperta da FAZIO e di Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d'Italia ricoperta da FRASCA.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio nei confronti di Boni, Bonsignore, Caltagirone, Consorte, Coppola, Fazio, Fiorani, Gnutti, Grazioli, Leoni, Lonati E., Lonati T., Ricucci, Sacchetti, Statuto.

Sentenza di non luogo a procedere per estraneità ai fatti nei confronti di Frasca, Nattino, Berneschi, Malvicini, Simone e Roma

FINCAL 2000 S.p.a.

F) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

FINCAL 2000 S.p.a.

G) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

CAPITOLIUM Spa

H) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto

di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

CAPITOLIUM Spa

I) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

FINCED Srl

L) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

FINCED Srl

M) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

VIANINI LAVORI S.p.a.

N) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

VIANINI LAVORI S.p.a.

O) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

VIAFIN S.r.l.

P) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

VIAFIN S.r.l.

Q) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo CALTAGIRONE Francesco Gaetano amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

FINPACO PROJECT S.p.a.

R) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

FINPACO PROJECT S.p.a.

S) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di fatto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

TIKAL PLAZA S.A.

T) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

TIKAL PLAZA S.A.

U) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo COPPOLA Danilo amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

MICHELE AMARI S.r.l.

V) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo STATUTO Giuseppe amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

MICHELE AMARI S.r.l.

Z) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo STATUTO Giuseppe amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:

AA) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo RICUCCI Stefano amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Sentenza di non luogo a procedere per essere illecito amministrativo dipendente da reato estinto per sopravvenuto fallimento della società

MAGISTE INTERNATIONAL S.A.:

AB) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo RICUCCI Stefano amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere per essere l'illecito amministrativo dipendente da reato estinto per sopravvenuto fallimento della società

GEFIP HOLDING S.A.

AC) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo BONSIGNORE Vito amministratore di fatto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

GEFIP HOLDING S.A.

AD) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione di fatto della società, essendo BONSIGNORE Vito amministratore di fatto della società..

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

BANCA POPOLARE ITALIANA

AE) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Sentenza di applicazione pena

BANCA POPOLARE ITALIANA

AF) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo FIORANI Giampiero amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Sentenza di applicazione pena

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.

AG) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A.

AH) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

AI) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005.

Decreto che dispone il giudizio

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.

AL) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo CONSORTE Giovanni e SACCHETTI Ivano amministratori di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

AM) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo LEONI Guido amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

AN) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 81 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo LEONI Guido amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Decreto che dispone il giudizio

BANCA CARIGE S.p.A.

AO) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato perché il fatto non sussiste

BANCA CARIGE S.p.A.

AP) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato perché il fatto non sussiste

LEO FUND MANAGERS LIMITED

AQ) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.

In Roma tra aprile e maggio 2005

Sentenza di non luogo a procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato perché il fatto non sussiste

LEO FUND MANAGERS LIMITED

AR) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 ter lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.

In Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005
Sentenza di non luogo a procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato perché il fatto non sussiste

ROMA Stefano, BONI Gianfranco

AS) del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 perché realizzavano una serie di operazioni artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare in data 16 maggio 2005, avendo già concluso l'accordo per la cessione -da effettuarsi in data 17 maggio 2005 fuori del mercato telematico al prezzo di chiusura della giornata del 16 maggio, di n.59.900.000 di proprietà del LEO FUND MANAGERS Ltd alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna- immettevano ordini di acquisto per un ammontare complessivo di n.5.345.150 azioni in un breve arco temporale, tra le ore 16,53 e la chiusura delle contrattazioni sul mercato telematico in modo da determinare un rialzo della quotazione del titolo fino al prezzo di chiusura di € 2,70, rispetto alla quotazione di € 2,59 del giorno precedente.

Fatto commesso in Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.)

Decreto che dispone il giudizio in data 9.1.2012

LEO FUND MANAGERS LIMITED

AT) dell'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 sexies D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 indicato al capo AS) che precede, delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società.

In Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.)

Sentenza di non luogo a procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato perché il fatto non sussiste

GNUTTI Emilio, BONI Gianfranco

AU) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 2637 c.c. c.p. perché, in concorso e previo accordo, tra loro realizzavano una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare:

- nel periodo giugno/luglio 2004 GNUTTI Emilio acquistava complessivamente n. 29.550.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro, società quotata;

- in data 28.7.2004 GNUTTI cedeva le azioni suindicate a cinque soggetti - ORSINI Francesco, CONSOLI Enrico, FERRARI Martino e FERRARI AGGRADI Giuseppe- operazione simulata in quanto compiuta in accordo con BONI Gianfranco e utilizzando i dossier titoli dei cinque clienti della BPL suindicati, senza che gli stessi fossero i reali acquirenti;

- in data 29.7.2004 BONI Gianfranco effettuava la vendita delle azioni suindicate alla HOPA S.p.a., società controllata da GNUTTI Emilio, apparentemente sul mercato telematico, ma in realtà attraverso la concordata immissione contestuale degli ordini di acquisto e vendita;

- lo stesso giorno GNUTTI Emilio disponeva l'acquisto da parte di altra società a lui riferibile, la FINGRUPPO S.p.a. di n.7.000.000 di azioni BNL in modo da far lievitare il prezzo del titolo fino al valore di € 1,96 indicato come "concordato" tra il compratore

(HOPA Spa) e il venditore (GNUTTI Emilio per il tramite dei 5 dossier titoli messi a disposizione da BONI).

In tal modo GNUTTI Emilio, con il concorso di BONI Gianfranco, conseguiva una plusvalenza pari € 1,8 milioni nella cessione delle azioni alla società HOPA Spa.

Fatto commesso in Lodi, Brescia e Milano nelle date suindicate (Competenza ai sensi dell'art.12 lett. b) c.p.p.)

Sentenza di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma

GRAZIOLI Giulio:

AV) del delitto di cui agli articoli 81 c.p., 2638 comma 2 c.c., perché, essendo tenuto ad obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della CONSOB in ragione della partecipazione al capitale sociale

della Banca Nazionale del Lavoro, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza:

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 10 settembre 2004 dichiarava falsamente di essere titolare di n.22.000.0000 di azioni della Banca Nazionale del Lavoro e di averle conferite nel patto parasociale sottoscritto in data 20.7.2004, essendo invece, a quella data, titolare solo di n.5.275.000 azioni;

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 18 febbraio 2005 dichiarava falsamente di avere la disponibilità di circa 23 milioni di azioni BNL in forza di contratti di prestito, contratti in realtà non stipulati;

- nella comunicazione resa alla CONSOB in data 18 luglio 2005 dichiarava falsamente di avere la disponibilità di circa 29 milioni di azioni BNL in forza di contratti di prestito, contratti in realtà non stipulati.

In Roma il 10.9.2004, il 18.2.2005 e il 18.7.2005.

Decreto che dispone il giudizio

Con l'intervento del pubblico ministero: dott. Alberto GALANTI

Nel quale risultano come Personae Offese:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso il difensore di fiducia Avvocato Giovanni Paolo Accinni con studio in Milano, Via G. Carducci, 22;

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, dottor Luigi Abete, domiciliata presso il difensore di fiducia Avvocato Roberto Rampioni con studio in Roma, Via Timavo, 3;

Banca d'Italia, in persona del Governatore pro-tempore;

Consob, in persona del Presidente pro-tempore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le questioni preliminari e l'eccezione di incompetenza del G.U.P. del Tribunale di Roma

In merito alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti – che attengono a profili che incidono sulla legittimità della presente decisione – può riportarsi integralmente il contenuto dell'ordinanza riservata emessa all'udienza del 9 gennaio 2012, alla quale questo G.U.P. in questa sede intende riportarsi, posto che le

questioni allora formulate sono state riproposte dalle parti in sede di discussione.

Con riferimento all'eccezione indeterminatezza del capo di imputazione sub D), ritiene questo G.U.P. che il fatto di reato attribuito agli imputati sia enunciato in forma chiara e precisa, essendo indicate sia le condotte manipolative del mercato in ipotesi riconducibili al delitto di cui all'art. 185 T.U.F. ("rastrellamento" di azioni BNL e stipula di un patto parasociale occulto), sia il disvalore soggettivo che le "animerebbe" in termini di "macchinazione" e "fraudolenza", con la conseguenza che gli aspetti attinenti al rilievo causale e soggettivo delle singole partecipazioni e della loro eventuale rilevanza penalmente illecita (in relazione anche ai ruoli rivestiti da ciascun imputato) – nell'ambito di un contestazione mossa a titolo di concorso – attengono necessariamente al profilo del merito e non della correttezza dell'imputazione formulata;

Quanto, poi, all'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lodi e/o Bologna sollevata riguardo le imputazioni sub D) e per connessione sub E), che sia correttamente individuata la competenza del Tribunale di Roma. Invero, la difesa di UNIPOL ritiene che la prima estrinsecazione della condotta criminosa contestata al capo *sub D)* sia ravvisabile negli acquisti azionari posti in essere dalla Banca Popolare di Lodi e che, come tali, dovrebbero intendersi perfezionati nel luogo in cui la Banca ha la propria sede ed il proprio *dossier* titoli, secondo quanto stabilito anche da una recente sentenza della Suprema Corte in tema di compravendita di titoli azionari (Cass. sez. V, 21 gennaio 2009, n. 7769, *CED Cass.* n. 242967). Il richiamo a siffatta sentenza non pare tuttavia pertinente nel caso oggetto dell'odierna contestazione. Innanzitutto, va precisato che la vicenda oggetto del giudizio della Corte di cassazione riguardava un'ipotesi di abuso di informazioni privilegiate nella forma dell'acquisto di strumenti finanziari (art. 184, comma 1, lett. a), T.U.F., già art. 180, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 58/98). L'elemento dell'acquisto si pone rispetto alla fattispecie di *insider trading* quale elemento tipico tale da determinare la consumazione del delitto. Pertanto, correttamente, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del reato deve essere individuato in quello in cui risulti effettuata la registrazione dei titoli sul conto dell'acquirente, che segna il momento del trasferimento della proprietà dei beni oggetto di compravendita. Nel presente giudizio, invece, si contesta il diverso delitto di manipolazione del mercato per la cui esistenza e consumazione acquisisce rilievo determinante la valutazione in termini di *price sensitivity* della condotta realizzata, restando inconferente la circostanza che i titoli "manipolati" siano stati compravenduti per il tramite di contratti civilisticamente efficaci ed ineccepibili. In ogni caso, la prima estrinsecazione della condotta manipolativa contestata nell'odierna vicenda processuale non è costituita da una compravendita azionaria ma piuttosto dalla stipula di un patto parasociale di voto occulto di cui al punto n. 2 del capo di imputazione *sub D)*. Ciò risulta chiaramente enunciato, laddove si legge che i "rastrellamenti" sono avvenuti nel periodo compreso *tra il 10 maggio 2005 ed il 21 maggio 2005*, mentre il patto parasociale è stato stipulato (allo scopo di consentire alla lista guidata da Caltagirone il controllo dell'istituto bancario in occasione dell'assemblea del 21 maggio) *nei primi venti giorni del mese di maggio 2005*; l'attività materiale connessa alla stipula del patto parasociale occulto è quindi antecedente l'inizio dei rastrellamenti e si pone quale presupposto di fatto avente rilevanza causale autonoma, seppur nell'ambito di un medesimo disegno criminoso. La finalità di consentire alla lista guidata da Caltagirone di acquisire il controllo

dell'istituto bancario in occasione dell'assemblea del 21 maggio viene perseguita, secondo l'enunciato accusatorio, dapprima mediante una concertazione occulta di tipo allargato e sottaciuta al mercato (in violazione dapprima degli obblighi di comunicazione stabiliti dagli artt. 122 e 106 del T.U.F. e 20 D.lgs. n. 385/1993 T.U.B. e poi dell'art. 106 TUF in ragione della consistenza che via via andava assumendo la partecipazione) e poi mediante una condotta di ripetuti acquisti di azioni in uno stretto arco temporale. La ideazione e la realizzazione del patto parasociale avente natura illecita è dunque dall'accusa concepita e contestata in funzione *servente* rispetto alle finalità perseguite dai contropattisti (acquisire il controllo della BNL e, al contempo, determinare il fallimento dell'OPS sulla stessa Banca annunciata in data 18 marzo 2005 da BBVA). Né vale obiettare che la stipula di un patto parasociale presuppone logicamente e cronologicamente l'acquisto delle azioni poi sindacate e che, dunque, un siffatto acquisto non potrebbe che essere avvenuto a Milano città in cui ha sede la Borsa e non già in Roma. Una simile obiezione non appare decisiva. L'illiceità della pattuizione parasociale discende – secondo il capo di imputazione – dall'aver occultamente sindacato una quota di azioni BNL ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea (per acquisire il controllo della Banca) mediante un accordo non comunicato agli organi di vigilanza che rende il patto occulto idoneo a turbare il mercato per il sol fatto di generare una situazione apparente in cui anche i successivi acquisti di azioni da parte dei soggetti aderenti (formalmente indicati *sub* D1 ma ricondotti al disegno concorsuale enunciato nella prima parte del capo D), non sono attribuiti al contropatto allargato (e alla strategia di determinare il fallimento dell'OPS), bensì solo a coloro che li hanno materialmente effettuati, con l'ulteriore “sforamento” della quota soglia del 30% che avvalorerebbe ulteriormente il carattere manipolativo della pattuizione. E ciò a prescindere dal carattere aggraviato o meno dei singoli acquisti che l'hanno preceduta. Del resto, secondo il capo di imputazione i “rastrellamenti” contestati *sub* D1) non sono solo finalizzati ad incrementare la quota azionaria da sindacare (al fine di dare maggiore consistenza alla lista guidata da Caltagirone in occasione dell'assemblea del 21 maggio 2005 e giungere così al controllo della Banca) ma soprattutto funzionali all'ulteriore proposito di artificioso incremento del prezzo in funzione anti spagnola (*in modo da determinare un forte andamento al rialzo delle quotazioni del titolo che passava da euro 2,4 ad azione del 10 maggio – valore corrispondente a quella della OPS del BBVA – ad euro 2,7 del 20 maggio, mantenendosi per tutto il periodo ben al di sopra del valore della OPS*). Di conseguenza, le condotte di ripetuto acquisto di azioni costituiscono anche modalità esecutive dell'accordo illecito di cui danno concreta attuazione. Le due condotte manipolative contestate al capo D) sarebbero, dunque, accomunate dal medesimo proposito di danneggiare BBVA e, quindi, unificate dal vincolo della continuazione; ma essendo quella sfociata nella stipula del patto parasociale occulto iniziata per prima, sussiste, ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p., la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Tale determinazione di competenza, al di là delle osservazioni sopra formulate anche con riguardo a tutti i diversi e possibili “agganci” della competenza romana che possono trarsi dal capo D ed E di imputazione, resta comunque ferma anche in relazione ai possibili epiloghi dell'udienza preliminare. Si è, infatti, affermato che, in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla

competenza già affermata, tanto che, in ipotesi, la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa "*regula iuris*", i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della "*pepetuatio jurisdictionis*" e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda. (Cass. sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, *CED Cass.* n. 234350).

Con riguardo, infine, all'eccezione di nullità relative allo svolgimento dell'incidente probatorio disposto, nell'ambito dell'indagine sulla scalata Antonveneta, per l'esame degli indagati Giampiero Fiorani e Gianfranco Boni, acquisito dal pubblico ministero nell'ambito del presente procedimento, va preliminarmente osservato che il verbale di prova risulta acquisito ritualmente al fascicolo del pubblico ministero quale atto di indagine preliminare (essendo stato inserito nel fascicolo a seguito di trasmissione da parte dell'A.G. milanese, messo a disposizione delle parti, contenuto tra gli atti depositati ex art. 415 bis c.p.p. in forza dei quali è stata poi avanzata la richiesta di rinvio a giudizio), con la conseguenza che eventuali vizi attinenti alla formazione dell'atto che incidano sulla sua idoneità a valere come atto di incidente probatorio riguardano necessariamente la fase dibattimentale e non quella dell'udienza preliminare, potendo, in questa sede, rilevare quale atto dagli effetti "ridotti", *reciuts* tipico degli atti di indagine, assimilabile all'interrogatorio del coimputato o alle sommarie informazioni rese in fase di indagine, essendo state ben rispettate, rispetto a tali categorie di atti, le modalità di assunzione (con esclusione quindi di profili di inutilizzabilità c.d. patologica); l'atto a contenuto dichiarativo è dunque pienamente valido ai fini delle determinazioni proprie del giudice dell'udienza preliminare e dei diversi epiloghi che caratterizzano tale fase processuale. Al giudice del dibattimento, semmai, competerà valutare se eventuali vizi attinenti alla formazione di quell'atto (non ritenuti "inficianti" la sua piena portata probatoria dal tribunale di Milano) siano tali da incidere sulla sua valenza di verbale di prova da acquisirsi ai sensi dell'art. 238, comma 1, c.p.p. ovvero ai limitati fini di cui al comma 4 dello stesso articolo (ossia per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503 c.p.p., salva la possibilità per le parti di chiedere l'esame o la citazione del dichiarante).

Né la questione assume rilievo in questa sede ai fini dell'eventuale formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., posto che l'inserimento "automatico" e "dovuto" dei verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio deve intendersi riferito esclusivamente a quelli compiuti nell'ambito del presente procedimento, dovendo, invece, i verbali di prove di altro procedimento penale trovare sempre ingresso, ancorché assunte nell'incidente probatorio, ex art. 238 c.p.p. e, quindi, a seguito della produzione ad opera delle parti, con la conseguenza che la relativa questione assume, allo stato, carattere "premature", dovendo, semmai, essere prospettata al giudice del dibattimento. L'eccezione di nullità va, pertanto, respinta.

Capi B), AA) e AB) dell'imputazione. MAGISTE INTERNATIONAL S.A.: non luogo a procedere per il sopravvenuto fallimento della persona giuridica

Osserva il G.U.P. che la prima ipotesi di illecito amministrativo mossa all'ente (capo B dell'imputazione) si fonda sul delitto presupposto di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ., commesso dal suo amministratore unico Ricucci Stefano. In particolare, secondo la ricostruzione accusatoria, dalle indagini della Guardia di Finanza e dalla documentazione proveniente dalla Consob e dalla Banca d'Italia, Ricucci Stefano, quale legale rappresentante della MAGISTE International s.p.a., essendo tenuto agli obblighi di comunicazione nei confronti della Banca d'Italia e della Consob, in ragione della partecipazione al capitale sociale della Banca Nazionale del Lavoro, ometteva – nel periodo tra il 22 luglio ed il dicembre 2004 - comunicazioni dovute alle predette Autorità. In particolare, nel periodo compreso tra il 22 luglio 2004 e il 10 settembre 2004, portava la sua partecipazione nel capitale della B.N.L. dal 4,21% (*rectius* 5,06%) all'8,537% senza effettuare la comunicazione alla Consob (prescritta dall'art. 117 del regolamento di attuazione del D.L.vo n. 58/1998) e senza avere richiesto l'autorizzazione della Banca d'Italia (prescritta dall'art. 19, comma 1, del D.Lvo. n. 385/1993) a detenere una quota superiore al 5% del capitale di un istituto bancario, così consapevolmente ostacolando le funzioni dei predetti organi di vigilanza. L'ente viene, altresì, accusato, in ragione della compartecipazione del suo amministratore Ricucci Stefano all'accordo parasociale illecito descritto al capo D) dell'imputazione (che rileva quale presupposto di fatto da cui originano le successive condotte di aggio taggio manipolativo e di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 5, 25 *sexies* D.lvo 8 giugno 2001, n. 231 (capo AA, in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 185 T.U.F.) e 5, 25 *ter* lett. s) D.lvo 8 giugno 2001, n. 231 (capo AB, in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E).

Ciò premesso, essendosi ritenuta con decreto che dispone il giudizio di questo G.U.P. in data 9.1.2012, la sussistenza di elementi idonei a sostenere le accuse mosse all'amministratore di diritto della società, si tratta di stabilire se analoga decisione vada assunta riguardo all'ente in relazione agli illeciti amministrativi dipendenti dai reati attribuiti al legale rappresentante. Riservando al giudizio di merito l'accertamento compiuto degli elementi di responsabilità a carico della persona fisica, va tuttavia osservato che, in questa sede, non può pervenirsi ad un proscioglimento della società sotto il profilo dell'evidenza dell'insussistenza dell'illecito amministrativo, considerato che appaiono sussistere i presupposti normativi stabiliti dall'art. 5 del d.l.vo n. 231/2001 per fondare la responsabilità dell'ente per i reati contestati.

In particolare, il presupposto oggettivo è desumibile dalle singolari modalità della vicenda in cui si inseriscono i reati omissivi contestati, riconducibili, quanto al capo A), ad un consapevole intento speculativo e di parziale occultamento della reale partecipazione azionaria, anche in vista di un successivo raccordo con le altre condotte di reato contestate nell'imputazione e, quanto ai capi *sub* D) e *sub* E), all'esistenza di un accordo parasociale occulto *ex art.* 122, comma 1, T.U.F. volto a far acquisire al c.d. *contropatto* il controllo della BNL in occasione dell'assemblea dei soci del 21 maggio 2005 e, mediante le condotte di cui alla prima parte del capo D, ad ostacolare e determinare il fallimento dell'O.P.S. annunciata il 18.3.2005 da BBVA. Il presupposto soggettivo appare agevolmente riscontrabile, trattandosi di reato commesso dal legale rappresentante e amministratore unico pro-tempore, e

quindi da persona indicata alla lett. a) del citato art. 5 e apparendo la condotta quale *modus operandi* di un certo tipo “spregiudicato” di politica di impresa e/o espressione di un consapevole coinvolgimento nell’ambito di strategie di tipo pattizio, rispetto alle quali il controllo di diritto della Banca costituisce senza dubbio un primario interesse per le società che partecipano al capitale sociale, ai fini del successivo e più agevole accesso al sistema del credito.

Affermata, dunque, la sussistenza di elementi di responsabilità a carico dell’ente, deve darsi atto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società in oggetto, pronunciata dal Tribunale di Roma in data 19.1.2007. Occorre, pertanto, verificare quali effetti tale declaratoria produca sull’illecito contestato alla società medesima.

Si osserva, innanzitutto, che il D.Lvo n. 231 del 2001, nell’adeguare il nostro ordinamento ai principi comunitari, ha introdotto per la prima volta una responsabilità delle persone giuridiche con riferimento ad una serie di reati, in origine limitati ma successivamente ampliati a seguito di diversi interventi normativi. A tal proposito va dato atto che non si è ancora sopito il dibattito concernente la natura di una siffatta responsabilità, derivante anche da un dettato normativo che si muove a cavallo tra settori diversi del diritto ed avuto, comunque, riguardo anche alle difficoltà nel superamento del noto principio *societas delinquere non potest*.

Significativamente il legislatore, utilizzando una formula di “compromesso”, ha qualificato tale responsabilità come «responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato».

V’è stato peraltro chi, nel tentativo di superare la *vexata quaestio* concernente proprio la configurabilità di una responsabilità penale delle persone giuridiche, ha affermato che la responsabilità riconosciuta in capo agli enti rappresenterebbe un *tertium genus*, ma comunque riconducibile ad un modello *latu sensu* criminale creato allo scopo di conciliare i principi del sistema penale con quelli del sistema amministrativo, nonché di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia delle prerogative della difesa (Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover ed altro, *CED Cass.*, n. 247665-6 che ha rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, né per fatto altrui, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta “colpa di organizzazione” della persona giuridica e considerato che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda).

Non è questa, tuttavia, la sede per affrontare tale annosa problematica. Certo è che uno dei punti cardine del sistema penale è quello secondo cui la morte del reo, ove si verifichi prima della condanna, estingue il reato (la c.d. punibilità in astratto) ed ove intervenga successivamente alla condanna, estingue la pena (la c.d. punibilità in concreto).

L’ordinamento, invero, venuto meno il soggetto imputato, non ha più interesse ad accertare la penale responsabilità del medesimo, giacché la stessa è strumentale rispetto all’eventuale attribuzione di una sanzione che non v’è più ragione di

irrogare, stante anche la finalità eminentemente rieducativa della pena, come sancito nel dettato costituzionale.

Peraltro, anche nel campo delle sanzioni amministrative la normativa generale di riferimento stabilisce che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (art. 7 legge n. 689/81).

Sembra, pertanto, prevalere anche nel campo amministrativo, tra gli interessi in gioco, il principio della personalità della responsabilità.

Nel silenzio della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.lvo n. 231 del 2001, non può quindi non richiamarsi il principio della personalità della responsabilità, espresso - come già visto - sia dalle norme penali (principio peraltro di portata costituzionale ex art. 27 comma 1, Cost.) sia contenuto nelle norme generali in materia di responsabilità da illecito amministrativo (artt. 1, 2 e 3 l. n. 689 del 1981). L'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda. L'esaltazione del carattere "personale" della responsabilità dell'ente per i fatti reato commessi nel suo interesse o vantaggio esclude che vi possa essere una ricaduta immediata e diretta della stessa, anche per profili di ordine patrimoniale, su soggetti diversi e (potenzialmente) "incolpevoli".

Del resto, il D.lvo n. 231 del 2001, nello stabilire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, disciplina tutte le ipotesi di vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda), secondo un generale principio - sia pur temperato in relazione alle specifiche e distinte situazioni prospettabili - di comunicazione della responsabilità al soggetto subentrante, soltanto in dipendenza della prosecuzione del precedente soggetto giuridico nel nuovo ente o dei benefici a quest'ultimo derivati.

Quale diretta conseguenza, anche la disciplina di carattere procedimentale riguardante detti soggetti giuridici prevede che, nel caso di vicende modificative dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegua nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o, eventualmente, beneficiari della scissione (art. 42 del D.lvo).

Può, quindi, già ad una prima analisi ricavarsi, anche per argomentazione a contrario, che il fallimento della società sia sottratto a siffatta disciplina, non essendo stata inclusa tale ipotesi (analogamente alla messa in liquidazione con successivo scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese), configurante una vicenda nella sostanza estintiva dell'ente, nei casi di prosecuzione del procedimento sopra enumerate.

Va ancora aggiunto che la normativa in oggetto in materia di procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prevede, quale clausola generale, che siano osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale (art. 34) ed, inoltre, che all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili (art. 35). Come noto, la morte del soggetto sottoposto a procedimento penale impone sempre da parte del giudice l'immediata declaratoria dell'esistenza della causa estintiva del reato, a prescindere dalla fase processuale o procedimentale in cui tale evento si verifica (artt. 129, 425, 469, 531, 598 c.p.p.).

Anche le norme sostanziali contenute nel decreto legislativo medesimo, inoltre, fanno propri tutti i principi fondamentali del sistema penale (principio di legalità, successione delle leggi penali nel tempo, criteri di commisurazione delle sanzioni, reiterazione di illeciti, prescrizione).

Fatte queste premesse deve adesso individuarsi quale sia l'effetto della sentenza dichiarativa di fallimento sull'illecito amministrativo dipendente da reato, contestato alla società che, nelle more, viene dichiarata fallita, nonché in quali rapporti stiano la società fallita e la curatela fallimentare. Si tratta di un problema di particolare complessità che, come osservato, non trova un'espressa soluzione nel d.lgs. n. 231 del 2001 (che tra le cause estintive dell'illecito menziona unicamente la prescrizione, salva l'improcedibilità dell'azione in caso di amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la responsabilità dell'ente) e rispetto alla soluzione del quale non si registrano, a tutt'oggi, pronunzie del giudice di legittimità. Dinanzi a tale *lacuna* normativa (se di lacuna può correttamente parlarsi) alcuni giudici di merito (v. sentenze Tribunale di Milano e Tribunale di Palermo, prodotte in atti e pubblicate sul *Foro it.*) hanno ritenuto che il fallimento della società operi quale causa estintiva dell'illecito amministrativo, al pari della morte del reo rispetto all'illecito penale.

In sintesi, il ragionamento posto a fondamento delle decisioni è il seguente: la dichiarazione di fallimento priva il soggetto fallito di ogni potere in relazione al suo patrimonio. In primo luogo, il fallito perde automaticamente, senza che all'uopo siano necessarie azioni esecutive, la capacità di amministrare e disporre dei propri beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento o pervenuti al fallito durante la procedura fallimentare: gli atti da lui compiuti ed i pagamenti effettuati e ricevuti divengono da tale momento inefficaci nei confronti dei creditori. Analogamente per il fallimento delle società. In conseguenza della dichiarazione di fallimento, la società entra in una fase di pressoché definitiva inattività equiparabile *strictu sensu*, quanto agli effetti, alla morte della persona fisica. Sotto il profilo processuale, il fallito o l'amministratore della società fallita perde la capacità di stare in giudizio per le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento ed il curatore, peraltro, è noto che intervenga soltanto con la limitata funzione di liquidazione del patrimonio societario. La curatela fallimentare è, poi, pacificamente un soggetto terzo rispetto alla società medesima, tanto da non potersi neanche prospettare una ipotesi di successione processuale della curatela rispetto alla società fallita (ipotesi del resto non prevista dal legislatore, come già constatato).

A seguire tale impostazione, dunque, si profilerebbe, in dipendenza della cessazione dell'attività della società a seguito della sua dichiarazione di fallimento, un'ipotesi del tutto analoga a quelle già normativamente disciplinate quali cause di estinzione dell'illecito, non residuando altre opzioni interpretative concretamente praticabili.

Invero, atteso che a seguito del fallimento la società versa in una situazione di inattività necessitata, tanto che la legittimazione attiva e passiva riguardante i rapporti facenti capo alla società fallita spettano al curatore, non avrebbe ragion d'essere l'applicazione, nei confronti di quest'ultimo soggetto estraneo all'illecito dell'impresa, di una sanzione di natura pecuniaria o interdittiva ovvero ablatoria. Anzi, di difficile praticabilità oltreché irragionevole sarebbe comminare una sanzione interdittiva nei confronti di una società fallita che opera solo a limitati fini

sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e nell'ambito di una procedura per lo più di carattere pubblicistico.

Si consideri, peraltro, che le sanzioni previste dalla normativa ex D.Lvo n. 231 del 2001 hanno funzioni retributive e special-preventive, le quali rendono del tutto irragionevole una loro irrogazione ad un soggetto non coinvolto nella vicenda dell'illecito.

Ciò premesso, va tuttavia osservato che la soluzione sopra indicata, pur nella validità delle argomentazioni spese (in relazione agli aspetti di cui si dirà oltre), si espone a diverse censure rinvenendo ostacoli sia di carattere normativo posti da altri rami dell'ordinamento sia sistematico finendo per "coniugare" profili di carattere sostanziale con altri che, invece, hanno solo rilievo processuale e *finalità normative* differenti.

Invero, sostenere che il fallimento determina *ipso iure* l'estinzione della persona giuridica perché l'ente si viene a trovare in una situazione di *sofferenza giuridica* paragonabile alla morte del reo è un'affermazione che contrasta con il dato normativo. Al riguardo, si osserva, infatti, che: la dichiarazione di fallimento non è un provvedimento di carattere definitivo, poiché può formare oggetto di reclamo ed essere revocata; il tribunale fallimentare, prima, ed il giudice delegato, poi, possono consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, sia con riferimento all'intero complesso aziendale sia limitatamente a specifici rami; la procedura fallimentare può chiudersi in *attivo*, con conseguente ritorno in *bonis* della società (e riabilitazione del fallito) che può riprendere il pieno esercizio dell'impresa dal giorno in cui la stessa era stata "bloccata" con la sentenza di fallimento; analogamente la società può tornare in *bonis* in caso di omologazione del concordato fallimentare (che determina la chiusura del fallimento). E' soltanto con l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese – adempimento di cui è onerato il curatore a seguito delle ipotesi di chiusura in *sfavor* della procedura fallimentare – che può, invece, affermarsi con certezza che si verifica l'estinzione della società. Allorché una tale evenienza si verifichi nelle *more* del procedimento penale che vede la società in seguito *cancellata* imputata di un illecito amministrativo dipendente da reato, appare allora un'interpretazione ragionevole quella di equiparare sul piano degli effetti *sostanziali* la cancellazione della persona giuridica con la morte del *reo* ai fini di una declaratoria di non doversi procedere. Diversamente il procedimento penale dovrà proseguire e, in caso di condanna, lo Stato si insinuerà al passivo in ragione dei crediti derivanti dagli illeciti amministrativi dipendenti dai reati accertati (secondo le disposizioni del codice di rito sui crediti dipendenti da reato).

Analogamente, sostenere che a seguito della dichiarazione di fallimento si viene ad operare una sorta di *scissione* tra la soggettività della società fallita e quella della curatela, soggetto terzo che svolge le sue funzioni anche nell'interesse pubblico, è affermazione corretta che, però, non rileva ai fini *sostanziali* (ossia quale causa di estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato), assumendo semmai una valenza *processuale* che involge la *legitimità ad causam* dello stesso curatore nel processo penale. Ossia si tratta di verificare se sia *ragionevole* una disciplina che, pur ammettendo che la società fallita possa assumere la qualità di imputata per un illecito amministrativo dipendente da reato commesso prima della dichiarazione di fallimento, ne prevede poi la citazione in giudizio in persona del *curatore pro-tempore* la cui legittimazione processuale, come noto, riguarda i rapporti di diritto

patrimoniale della società fallita. Si potrebbe sostenere, infatti, che la condanna penale rischia di rivolgersi contro un soggetto *qualitativamente* diverso rispetto a quello nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato presupposto della responsabilità amministrativa di cui la curatela viene chiamata a rispondere. Si è già argomentato (*supra*) a proposito delle possibili *discrasie* che possono seguire all'applicazione di sanzioni *interdittive* (quali sanzioni amministrative tipiche che possono accedere alla condanna per l'illecito amministrativo dipendente da reato) nei confronti di una società fallita in persona della curatela fallimentare. Ma vi è di più. Potrebbero addirittura ipotizzarsi dei casi (che differenziano quindi il procedimento penale da quello ad es. relativo alla comminatoria delle sanzioni di carattere tributario contro le società fallite) in cui la curatela venga a trovarsi in una posizione processuale di tipo *incompatibile*. Si pensi al caso di un amministratore di società che crea fondi neri extra bilancio per corrompere pubblici ufficiali al fine di ottenere illegalmente degli appalti. Ebbene, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, il falso in bilancio può rilevare quale condotta di bancarotta impropria. Il curatore sarebbe legittimato a costituirsi parte civile nell'ambito del processo penale per bancarotta contro l'amministratore della società, ma potrebbe trovarsi ad assumere anche la veste di soggetto chiamato a rispondere, nella qualità di curatore *pro tempore*, dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'amministratore, rilevando la corruzione quale delitto presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Più ragionevole ed equo sarebbe allora citare in giudizio e/o contestare l'illecito amministrativo dipendente da reato all'ente anziché in persona del curatore *pro tempore* in quella dell'amministratore, qualità soggettiva quest'ultima che, come noto, non "scompare" a seguito della dichiarazione di fallimento (si pensi, tra le altre, alle norme che consentono al fallito di essere sentito nella formazione del progetto di stato passivo; alla comunicazione al fallito del concordato fallimentare; alla legittimazione a proporre opposizione; alla legittimazione ad intervenire in giudizio per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta nei suoi confronti; al ritorno *in bonis* della società con conseguente *recupero* dei pieni poteri gestori e di rappresentanza). Ma in tal caso, al di là degli ostacoli di carattere normativo che una tale soluzione appare incontrare (essendo specificamente tipizzate dalla legge le ipotesi in cui l'intervento del fallito è consentito e preclusa ex art. 39 d.lgs la rappresentanza dell'ente se il legale rappresentante è imputato del reato presupposto), si tratta comunque di questione che assumerebbe rilievo sul piano processuale e non potrebbe rilevare quale causa di estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato derivante da "fallimento" della società (semmai all'estinzione potrebbe giungersi ritenendo, se del caso, la prescrizione dell'illecito per decorso del tempo laddove non si ritenga ritualmente valida, anche ai fini interruttivi, una contestazione elevata all'ente in persona del curatore *pro tempore*).

In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate e venendo al caso oggetto del presente giudizio, va osservato che la società Magiste International s.a. risulta dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 19 gennaio 2007 proprio dopo che era stata rigettata l'istanza di ammissione al concordato preventivo a causa dell'elevata massa dei debiti gravanti sulla società rispetto all'attivo, situazione che ha fatto ritenere ai giudici civili non praticabile la soluzione prospettata per evitare il *crac* della società. Analogamente è stata rigettata l'opposizione alla revoca del fallimento avanzata dall'amministratore in data

31.1.2007. Né si è prospettata la possibilità di un concordato fallimentare tenuto conto dell'elevata massa dei debiti che grava su detta società (la cui posizione va tenuta distinta dalle altre società infragrupo). Dinanzi all'assenza di elementi che facciano ritenere possibile un ritorno *in bonis* della società ed anzi essendo, in virtù del tempo ormai trascorso e della misura del passivo, ormai verosimile e prossima la chiusura del fallimento con conseguente (e doverosa) cancellazione dal registro delle imprese, un rinvio a giudizio della società (che aggraverebbe di ulteriori spese la curatela a "danno" della massa dei creditori) ed il conseguente dibattimento appaiono, allo stato, superflui, in ragione anche dei tempi di accertamento e dell'affermazione di una responsabilità, eminentemente di carattere patrimoniale, che non sarebbe suscettibile di essere portata ad esecuzione. Tale soluzione appare in questa sede percorribile coniugando il contenuto della valutazione giudiziale di cui al comma 3 (prognosi in concreto) con la natura della sentenza di non luogo a procedere.

Capo C) dell'imputazione: l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza contestato a Nattino, Caltagirone e Bonsignore. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e l'ipotesi della prescrizione del reato.

1.1. Premessa.

Al capo C) della richiesta di rinvio a giudizio si contesta agli imputati Nattino, Caltagirone e Bonsignore, il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2638, comma 2, c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo delle Autorità pubbliche di vigilanza). In particolare, Caltagirone, già titolare, per mezzo di società del suo Gruppo, di una quota del 4,93% di B.N.L., avrebbe omesso di chiedere preventivamente alla Banca d'Italia l'autorizzazione a superare la quota del 5% del capitale a norma dell'art. 19, comma 1, TUB e di informare la Consob ai sensi degli artt. 117 ss. del c.d. Regolamento Emittenti, benché tra il 2 e il 13 dicembre 2004 avesse incrementato la propria partecipazione di un'ulteriore quota del 2% acquisita da Ricucci al momento del suo ingresso nel contropatto.

L'accusa si fonda sul presupposto della natura fittizia dell'operazione intercorsa tra la MAGISTE International S.A. di Ricucci e la GEFIP di Bonsignore tramite la mediazione della Banca FINNAT di Nattino, in virtù della quale quest'ultima, in data 2 e 3 dicembre 2004, acquistava dalla società riconducibile a Ricucci n. 170 min. di diritti di opzione emessi dalla B.N.L. a seguito della delibera di aumento del capitale sociale, diritti che esercitava in data 13 dicembre con la sottoscrizione di n. 59.500.000 di azioni BNL, poi rivendute alla GEFIP stipulando con essa in pari data e rinnovando successivamente contratti di *put & call* sulle medesime azioni. Detta transazione finanziaria - ad avviso del pubblico ministero - sarebbe in realtà fittizia e finalizzata esclusivamente a mantenere "*occulta al mercato e agli organi di vigilanza la riferibilità di tale partecipazione a Caltagirone*".

Ciò premesso, va subito evidenziato che pur essendo il reato di cui al capo C) contestato agli imputati sino al 18 luglio 2005 (epoca in cui è in pieno svolgimento la scalata da parte di UNIPOL a BNL, fatto oggetto della cognizione del Tribunale di Milano), ossia sino al momento della dismissione della partecipazione azionaria di Caltagirone in BNL, esso risulta del tutto autonomo sia a livello temporale che

fattuale rispetto alle successive contestazioni che traggono origine dall'accordo finalizzato a consentire a Caltagirone di acquisire il controllo della BNL e a far fallire l'OPS di BBVA (oggetto di distinta contestazione ai capi D ed E). Tale precisazione è di particolare rilievo poiché consente di "liberare" l'esame del presente capo di imputazione dalla possibile "suggestione" che sembrerebbe collegare, secondo le risultanze investigative, l'operazione finanziaria di cui si discute (perfezionata nel 2004 da Finnat con Gefip Holding) alla successiva e più articolata vicenda relativa alla "scalata BNL 2005". Al fine di sgomberare il campo da ogni possibile equivoco sul punto, basti considerare che dalle risultanze investigative è emerso che i primi incontri finalizzati a dar vita all'accordo parasociale occulto allo scopo di consentire a Caltagirone di acquisire il controllo della B.N.L. si collocano in epoca immediatamente successiva (se non contestuale) al momento in cui BBVA manifesta al mercato l'intenzione di lanciare l'OPS su detto istituto, ossia dal 19.3.2005. Ciò dimostra come gli scambi negoziali intercorsi tra FINNAT e GEFIP Holding non presentano, rispetto agli accadimenti postumi, alcun denominatore comune, risultando avulsi dai successivi propositi di controllo della Banca ad opera del contropatto e di scalata da parte di Unipol. È significativa, del resto, la circostanza che BBVA non si è costituita parte civile rispetto a tale capo d'imputazione.

1.2. I rapporti tra Caltagirone, FINNAT e GEFIP

Venendo, quindi, alla questione relativa alla riferibilità soggettiva delle partecipazioni acquisite da GEFIP Holding, prima di addentrarsi nell'esame delle *rationes* che depongono per l'insussistenza di elementi idonei di accusa a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio *sub C*), è opportuno premettere, brevemente, quali fossero, alla data del 2 e 3 dicembre 2004 (in cui, a giudizio dell'accusa, si colloca l'inizio della condotta punibile), i rapporti che intercorrevano tra Caltagirone (esponente principale del c.d. contropatto), FINNAT e GEFIP Holding. Sul punto può farsi riferimento alla memoria della difesa dell'imputato Caltagirone (con le integrazioni e le specificazioni proprie di questo G.U.P.), la quale risulta aderente all'esito dell'attività di investigazione svolta e corretta con riguardo ai profili di diritto evidenziati.

Il 28 aprile 2004 veniva sottoscritto l'accordo parasociale (il c.d. Patto) fra tre delle cinque società che, fino ad allora, avevano concorso alla gestione di BNL, ossia il Banco di Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), il maggiore azionista di BNL con il 14,9% del capitale, Assicurazioni Generali S.p.A. (8,5%) e la Dorint Holding S.A. dell'imprenditore Della Valle (4,997%), per un totale di azioni pari al 28,397% del capitale. L'accordo era destinato a modificare la *governance* della Banca, in considerazione del fatto che lo Statuto di BNL prevedeva il meccanismo del "voto di lista", una sorta di "premio di maggioranza" in virtù del quale la prevalenza dei posti nel Consiglio di amministrazione veniva automaticamente attribuita alla lista che riceveva il maggior numero di voti.

Il 20.7.2004 viene costituito il c.d. contropatto, quale "reazione" alla costituzione del patto, al fine di acquisire - unendo le partecipazioni azionarie dei suoi membri - un peso maggiore nella *governance* della Banca. Al contropatto aderirono una serie di azionisti di BNL, italiani e provenienti in prevalenza dal settore immobiliare. In particolare, alla data della sua costituzione (il 20 luglio 2004), il c.d. contropatto raccoglieva soggetti titolari del 13,50% del capitale BNL, avendo inizialmente aderito Francesco Gaetano Caltagirone,

rappresentante, n. 109.420.000 azioni (4,998%¹⁷); Danilo Coppola, titolare personalmente e tramite società controllate del medesimo numero di azioni; Giuseppe Statuto, titolare, tramite la Michele Amari S.p.A. di n. 47.180.000 di azioni (2,15%); Luca Bonsignore, che deteneva tramite la GEFIP S.A. n. 22.000.000 di azioni (1,00%); Giulio Grazioli, titolare di n. 5.500.000 di azioni (0,25%); Ettore e Tiberio Lonati, che detenevano entrambi n. 1.000.000 di azioni (0,045%). Alcuni dei suddetti contropattisti (in particolare, i fratelli Lonati, Statuto e Grazioli) si impegnavano ad incrementare le rispettive partecipazioni; l'impegno veniva rispettato tra settembre e novembre 2004, portando pertanto il contropatto a controllare il 18,44% del capitale BNL. Nel frattempo, dando esecuzione alla delega conferita nel corso dell'assemblea del 30.4.2004, il Consiglio di Amministrazione di BNL, in data 14.11.2004, attuava un aumento di capitale a pagamento mediante l'emissione di un numero massimo di 805.440.118 azioni ordinarie (del valore nominale di € 0,72 ciascuna) da offrire in opzione ai possessori di azioni BNL in rapporto di n. 7 nuove azioni ogni 20 possedute, a un prezzo, indicato dalla Banca d'Italia in data 18.11.2004, di € 1,52 per azione. Nonostante il grave impegno finanziario richiesto, pressoché tutti gli azionisti rilevanti di BNL, inclusi i componenti del contropatto, procedettero alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, lasciando così sostanzialmente invariate le misure delle rispettive partecipazioni.

1.3. I rapporti con Ricucci ed il suo ingresso nel contropatto

Come si è evidenziato nella premessa (1.1.), la prima condotta illecita contestata dal pubblico ministero nell'ambito del presente capo di imputazione è l'acquisto da parte di Giampiero Nattino (si sostiene su incarico di Caltagirone), quale amministratore delegato di FINNAT, di diritti di opzione su azioni BNL da parte di Ricucci. E' quindi necessario soffermarsi sulla posizione che Ricucci aveva in BNL e sul momento del suo ingresso nel contropatto.

All'epoca della sua costituzione (20.7.2004) e sino al dicembre 2004, Stefano Ricucci, titolare di azioni BNL tramite la Magiste, non era ancora entrato a far parte del contropatto (anzi, al contrario, inizialmente aveva manifestato il proprio appoggio al Patto cui aveva tentato in prima battuta di aderire). Il rifiuto al suo ingresso opposto dal Patto e la conseguente esigenza di tutelare il proprio investimento dal rischio di non poter esercitare alcuna influenza sulla *governance* di BNL, indussero Ricucci ad aderire in data 13.12.2004 al contropatto che raggiungeva così la quota di 23,37% del capitale di B.N.L.

Al riguardo, occorre precisare - trattandosi di fondamentale premessa ai fini della presente analisi - che Ricucci era all'epoca titolare di una quota di azioni BNL superiore al 5%, (per la precisione, pari all'8,573%) pur in assenza della prescritta autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 19 TUB da parte della Banca d'Italia (circostanza che ne ha determinato l'imputazione ed il rinvio a giudizio in ordine al delitto di cui all'art. 2638, comma 2, cod. civ. contestato al capo A). In relazione alle azioni eccedenti la quota autorizzata, non solo a Ricucci era precluso l'esercizio del diritto di voto, ma costui era altresì obbligato a cederle entro l'anno¹.

¹ Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria depositata da Ricucci in data 3 luglio 2007, la Magiste International S.A. aveva comunicato l'avvenuto superamento della quota del 5% con missiva in data 4.6.2004 alla Banca d'Italia che aveva quindi invitato la società, con risposta in data 1.7.2004, a dismettere la partecipazione eccedente la quota autorizzata entro l'anno.

1.4 Le dismissioni delle azioni in eccedenza da parte di Ricucci

La premessa di cui al paragrafo precedente risulta necessaria proprio perché i fatti oggetto del capo d'imputazione *sub C*) riguardano la vicenda relativa alla dismissione da parte della MAGISTE International S.A. delle azioni eccedenti la quota autorizzata, dismissione avvenuta all'atto dell'adesione di Ricucci al contropatto nel dicembre del 2004. Il contropatto, per accogliere la richiesta di adesione di Ricucci, impose alla MAGISTE di dismettere le azioni BNL eccedenti la quota autorizzata dalla Banca d'Italia, oltre ai circa n. 190 milioni di diritti di opzione acquisiti a seguito dell'aumento di capitale e potenzialmente idonei ad incrementare ulteriormente la misura della partecipazione². Avendo interesse ad acquisire azioni BNL che avrebbero così potuto aumentare la forza della propria coalizione all'interno della Banca, i membri del contropatto condizionarono l'ingresso di Ricucci alla cessione delle sue azioni e dei diritti di opzione eccedenti la quota autorizzata agli altri contropattisti che potevano incrementare la propria quota, ossia Lonati e Statuto (che avevano già accresciuto la propria partecipazione), ovvero Bonsignore (che deteneva una quota di azioni BNL pari soltanto all' 1% e, quindi, poteva effettuare ulteriori acquisti).

Pertanto, in data 6 dicembre 2004, la MAGISTE vendeva ai blocchi alla GEFIP della famiglia Bonsignore n. 38.175.636 azioni BNL al prezzo complessivo di € 75.396.881,10 (prezzo unitario di € 1,975). Tale fatto è di particolare rilievo perché da un lato dimostra l'interesse proprio e reale della GEFIP ad acquistare azioni BNL e, dall'altro, che GEFIP è in grado di far fronte agli impegni finanziari con risorse proprie³.

Ancor più rilevante, ai fini che qui interessano, è la cessione dei diritti di opzione sulle azioni BNL della MAGISTE, acquistate dalla FINNAT nel contesto di un'operazione finanziaria posta in essere con GEFIP. In data 2 e 3 dicembre 2004, la MAGISTE di Ricucci procedeva alla dismissione dell'intero pacchetto di n. 190 mln. di opzioni su azioni BNL di cui era entrato in possesso a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla banca romana. Più in particolare, una quota di detti diritti (n. 170 mln.) veniva acquistata dalla banca FINNAT per un importo complessivo di € 22.100.000, ossia al prezzo unitario di € 0,13, perfettamente aderente alle condizioni di mercato. Successivamente, in data 13 dicembre, la stessa FINNAT esercitava i diritti di opzione così acquistati sottoscrivendo n. 59.500.000 azioni BNL emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla banca al prezzo di € 1,52 per azione, divenendo così titolare di una quota del capitale pari all' 1,98% (*post* aumento). In definitiva, la complessiva operazione richiedeva per FINNAT un esborso finanziario pari ad € 112.540.000 (€ 22.100.000 per l'acquisto di n. 170 mln. di diritti al prezzo unitario di € 0,13 + € 90.440.000 per la sottoscrizione di 59,5 mln. di nuove azioni al prezzo unitario di € 1,52).

² Tale condizione venne posta proprio da Caltagirone, sia in termini generali al momento della nascita del contropatto che successivamente, proprio all'atto dell'ingresso di Ricucci (cfr. esame Frasca ud. 16.5.2001).

³ Sulla disponibilità di risorse "proprie" da parte di GEFIP v. C.T. prof. pp. 32 ss. e pp. 39 ss., ove si evidenzia che, in data 7.12.2004, la GEFIP aveva venduto n. 24.967.836 azioni CARIGE a persone fisiche e giuridiche dietro un corrispettivo di € 75.402.865,72, dimostrando in tal modo di disporre di risorse economiche assolutamente congrue rispetto all'investimento che si apprestava a fare in BNL.

L'operazione, sulla base delle indicazioni di GEFIP, risulta ideata dalle strutture interne della FINNAT in modo da far sì che le azioni di nuova emissione sottoscritte dalla banca fossero sin dall'inizio destinate ad essere rivendute alla GEFIP in virtù della stipula di specifici contratti derivati denominati "put" e "call", volti a garantire il trasferimento del pacchetto di azioni BNL da FINNAT a GEFIP, assicurando, al contempo, un preordinato margine di guadagno alla banca ⁴. Il rapporto si concludeva in data 15.7.2005, prima del conferimento delle azioni BNL a Deutsche Bank da parte della GEFIP nel contesto della complessiva operazione di cessione del pacchetto del contropatto successivamente attuata in data 18.7.2005, e comportava il pagamento di commissioni a FINNAT per un importo complessivo di € 1.828.100 ed il conseguimento in capo a GEFIP di plusvalenze pari a € 46.281.900⁵.

Così delineata nei suoi termini "tecnici" l'operazione, il pubblico ministero ipotizza che sia stata realizzata per occultare agli organi di vigilanza la riconducibilità a Caltagirone (già titolare di una quota prossima al 5% del capitale di BNL e, dunque, impossibilitato, in assenza della prescritta autorizzazione, ad aumentare la propria partecipazione) della proprietà dei 59 mln. di azioni della banca dismessi da Ricucci. L'assunto accusatorio si fonda sul presupposto che la provvista necessaria per l'acquisto dei diritti di opzione e per la successiva sottoscrizione delle azioni BNL di nuova emissione provenga da Caltagirone. Al

⁴ Giampietro NATTINO ha escluso che, pure in tale fase iniziale del rapporto tra FINNAT e GEFIP, vi sia stato un semplice interessamento da parte di Caltagirone che era uno dei principali clienti della banca: cfr. S.I.T. in data 31.08.2006. V. anche S.I.T. di Alberto ALFIERO in data 30.8.2006, il quale ricorda come l'operazione fu prospettata alle strutture tecniche da Giampietro NATTINO, che fece sempre riferimento esclusivamente alla GEFIP quale soggetto interessato e controparte contrattuale. Cfr. relazione di consulenza tecnica del prof. Comana, pp. 33 ss., che evidenzia, altresì, le ragioni per cui tale rapporto finanziario risultava in concreto preferibile rispetto ad un finanziamento diretto. In questa sede, va ricordato che la *call* prevede un'opzione di acquisto previo pagamento di un premio di un determinato strumento finanziario entro o a una data specifica, ad un prezzo predeterminato (*strike price*). Analogamente, con la *put* si conferisce ad un soggetto, sempre previo pagamento di un premio, il diritto di vendere lo strumento finanziario sottostante corrispondendo, entro o a una data futura specificata, un prezzo determinato (*strike price*). Nel caso di specie, l'originario contratto stipulato in data 6.12.2004 è stato successivamente rinnovato 4 volte (il 5.5.2005, 18.3.2005, 15.4.2005 e 17.6.2005). V. anche annotazione di PG n. 12420, foglio n. 10, p. 35529, nonché SIT ALFIERO del 30.8.2006, foglio n. 2, p. 26504: *"in relazione all'operazione di acquisto di tali diritti, NATTINO mi chiese di valutare gli aspetti tecnici di tale operazione e io, dopo le mie valutazioni, gli prospettai, quale valutazione tecnica per la vendita a termine, la stipula di due contratti call e put, aventi scadenza 28.12.2004. Valutai inoltre un possibile pricing che consentisse alla banca una conveniente remunerazione per l'insieme di queste operazioni, che individuai in circa € 200.000. In particolare calcolai il costo di carico da sostenere per i diritti e le azioni da sottoscrivere e, definendo una remunerazione congrua, determinai uno strike e dei prezzi delle opzioni tali da garantire tale introito [...]. Prospettai tutti i dettagli venne contatto il cliente, presumo da Andrea NATTINO, e, ottenuto l'assenso del cliente, mi venne comunicato di eseguire le transazioni [...] Ribadisco che tutte le operazioni sono state strutturate dalla FINNAT e poi poste all'attenzione del cliente per l'accelerazione finale"*. La ricostruzione di ALFIERO trova conferma nell'Appunto per l'Amministratore Delegato redatto all'epoca dei fatti (il 2.12.2004) dalla Direzione Centrale Finanze e Mercati dove si prospettava un utile per la banca pari ad € 200.000 circa (all. n. 2 alle SIT).

⁵Cfr. relazione di consulenza tecnica prof. Comana p. 37 e ss. che precisa altresì che, dal punto di vista FINNAT, l'operazione si presentava sostanzialmente priva di rischi di credito e di mercato in ragione dell'identico *strike price* dei contratti di *call* e di *put* che rendeva certo l'esercizio a termine di una delle due opzioni.

riguardo, la Guardia di Finanza precisa infatti che *"la provvista appare tratta da un deposito bancario a termine di € 120 ml., acceso con valuta 10.12.2004, a seguito di un bonifico disposto, con pari valuta, dalla CEDFIN srl, società controllata dalla CALTAGIRONE EDITORE spa, a sua volta controllata, nel 2005, direttamente e indirettamente da CALTAGIRONE Francesco Gaetano*⁶.

1.5 La realtà dell'operazione FINNAT-GEFIP Holding

L'operazione *de qua* si inserisce nell'ambito di un contesto negoziale tra le parti effettivamente esistente e provato: l'acquisto della FINNAT - banca non *retail* specializzata nella gestione di grandi patrimoni finanziari – è espressione di rapporti professionali che tale azienda di credito intratteneva sin dal giugno del 2004 con la GEFIP (della famiglia Bonsignore), società che faceva capo ad un gruppo industriale (la MEC spa) di consistenti dimensioni, attivo soprattutto nel settore delle autostrade (circostanza appurata dalla stessa Guardia di Finanza) e che, da tempo, operava sul mercato mobiliare con investimenti nel settore bancario (oltre alla BNL, la GEFIP deteneva anche una consistente partecipazione in Banca CARIGE).

Si è già evidenziato come un primo elemento che avvalori la *realità* dell'operazione (smentendo, dunque, la tesi della "sostanziale riferibilità" a Caltagirone delle azioni BNL dismesse da Ricucci) si rinviene nel fatto che la citata plusvalenza di € 46.281.900 ricavata dalla vendita di dette azioni a Deutsche Bank il 18.07.2005 è stata materialmente percepita non, come sarebbe coerente all'impostazione accusatoria, da Caltagirone, ma dalla GEFIP. Si tratta di un elemento accertato dalla stessa Guardia di Finanza. Né risulta, poi, in atti alcun elemento che possa dimostrare che tali proventi siano stati successivamente e in qualche modo conferiti a Caltagirone cui sarebbero dovuti spettare se, come assume l'accusa, le azioni fossero state di pertinenza di società del suo gruppo⁷. Si tratta di una circostanza riconosciuta dallo stesso pubblico ministero nella memoria di udienza ove ricostruisce la destinazione della plusvalenza relativa all'operazione riconducendola integralmente a GEFIP sui cui conti correnti venne accreditata⁸. Una tale considerazione appare già di per sé risolutiva quanto all'effettività dell'operazione in esame. Le difese, tuttavia, hanno comunque esaminato, in maniera più completa ed esaustiva, i rapporti economici intercorsi tra Caltagirone, FINNAT e GEFIP, proprio al fine di offrire ulteriori elementi decisivi sulla *realità* dell'operazione.

Il principale spunto investigativo da cui muove l'accusa è che nel periodo prossimo a quello in cui GEFIP poneva in essere l'operazione sopra descritta (precisamente il

⁶ Annotazione di P.G. n. 8155 del 3.04.2008, foglio n. 2, p. 40950, faldone 58 (doc. informatico n. 2128795).

⁷ V. annotazione di PG n. 1603 del 26.01.2009, foglio n. 22, p. 41797, faldone 59 (doc. informatico n. 2434059); annotazione di PG n. 28377, fogli nn. 5-7, pp. 39491-39493; memoria FINNAT del 28.2.2008, all. I annotazione di PG n. 4717 del 26.02.2008, fogli nn. 2-3, pp. 40403-40404, faldone 58 (doc. informatico n. 2128678); annotazione di PG n. 28377, cit., foglio n. 6, p. 39492.

⁸ Vedi pag. 21 della memoria del pubblico ministero e, inoltre, all. n. 7 alle s.i.t. Alberto Afiero in data 30.8.2006, pp. 26518-26519.

14.2.2005) una società del gruppo facente capo a Caltagirone (la CEDFIN Srl) trasferiva la somma di € 120 mln. da un proprio conto presso la Banca San Paolo di Londra ad un altro presso FINNAT (n. 10/48822), ove tale importo permaneva fino alla metà di febbraio 2005, risultando impiegato in varie forme di investimento (deposito a breve termine; pronti contro termine ecc.). Successivamente, il 14.2.2005, parte della somma depositata (ossia € 50 mil.) veniva trasferita su un conto corrente presso MPS Londra della CALTAGIRONE EDITORE Spa (controllante della CEDFIN) a titolo di restituzione finanziamento infra-gruppo. La restante somma di € 70 mil. veniva infine, in data 28.2.2005, accreditata, ancora una volta a titolo di "restituzione finanziamento soci", su un conto della CALTAGIRONE EDITORE acceso presso la stessa FINNAT presso il quale rimaneva depositata sino al 22.7.2005, risultando impiegata, anche in questo caso, in investimenti a breve termine.

Secondo il pubblico ministero l'iniziale somma di € 120 mln sarebbe stata in realtà destinata a rendere possibile l'operazione di acquisto delle opzioni e successiva sottoscrizione delle azioni di nuova emissione BNL che, per questo, dovrebbero considerarsi di piena paternità di Caltagirone.

A conferma di tale ricostruzione, deporrebbe il rinvenimento presso FINNAT, in sede di sequestro del 30.8.2006, di un fascicolo intestato a Caltagirone, nel quale era conservato un prospetto riepilogativo delle azioni BNL, elemento che indicherebbe *"l'esistenza di una complessiva strategia gestita da CALTAGIRONE per la sistemazione e la successiva gestione dei titoli in eccesso al 5% in possesso di RICUCCI"*⁹.

Tuttavia, come osservato dalle difese, è più verosimile che, in ragione dell'epoca di rinvenimento e di compilazione del prospetto, si tratti di un appunto redatto in occasione della vendita delle azioni BNL facenti capo al contropatto in occasione dell'annuncio dell'OPA di Unipol il 18 luglio 2005. A tale data, infatti, tutti i membri del contropatto - nel contesto di un'operazione unitaria - cedettero le proprie azioni BNL a varie banche internazionali e nazionali (Credit Suisse, Deutsche Bank e Nomura BPI, BPV) e società cooperative con le quali Unipol aveva raggiunto accordi e patti parasociali che, comportando il superamento della quota del 30% del capitale sociale, facevano sorgere l'obbligo del lancio dell'OPA sulla banca romana. È assai verosimile, dunque, che il riferimento a "Caltagirone", cliente storico della Banca, valesse ad identificare l'intera quota azionaria depositata presso FINNAT e riconducibile al contropatto, del quale l'imprenditore romano era l'esponente principale. Significativa è la circostanza che nell'appunto le azioni BNL sono dettagliatamente ascritte (non tutte genericamente a Caltagirone, ma) alle società che ne erano titolari (FINCAL, COMPACT CAMPANIA, CAPITOLIDM, FINCED, VIANINI LAVORI, GEFIP e FINNAT). Del resto, non può dimenticarsi che la FINNAT era depositaria sia delle azioni facenti capo alle società del gruppo Caltagirone sia di quelle della GEFIP, sia infine, delle proprie (circa 2 mln.). Si trattava quindi di un conteggio delle azioni fisicamente depositate presso FINNAT destinate ad essere conferite nel contesto dell'operazione (complessive n. 169.732.000)¹⁰. A conferma di ciò, basta evidenziare il fatto che nella lista erano comprese anche azioni di diretta pertinenza della stessa FINNAT che certo non

⁹ V. pag. 18 della memoria di udienza del pubblico ministero.

¹⁰ V. SIT Alberto ALFIERO in data 8.03.2006, pp. 22431-22432, faldone 33 (doc. informatico n.854650).

potevano (né la Guardia di Finanza l'ha mai ipotizzato) considerarsi di proprietà di Caltagirone¹¹.

Ma vi sono ulteriori rilievi che appaiono decisivi nello “smentire” l’assunto accusatorio che riconduce la paternità dei titoli a Caltagirone. La difesa dell’imputato ha, infatti, evidenziato una serie di circostanze che l'accusa ha ommesso di considerare (v. pagg. 26-30 della memoria) e, precisamente:

“....

- *le correlazioni temporali e dimensionali rimarcate dalla Guardia di Finanza per supportare la tesi accusatoria sono in realtà solo apparenti e smentite da un'analisi più approfondita: l'accredito di € 120 mln. sul conto CEDFIN - che dovrebbe, nell'ipotesi accusatoria, costituire la provvista dell'operazione - avviene infatti in epoca successiva (10.12.2004) a quella in cui si realizza l'acquisto da parte di FINNAT dei diritti di opzione (2.12.2004), di talché è evidente che tale somma non può essere stata in alcun modo impiegata a tal fine. Sussiste, poi, un'evidente divergenza fra l'impegno finanziario sostenuto da FINNAT ai fini della transazione e l'entità della giacenza sui depositi delle società del gruppo Caltagirone: la somma depositata sul conto CEDFIN (€ 120 mln.) era, infatti, di gran lunga superiore a quella necessaria alla FINNAT per l'acquisto dei diritti di opzione e per la successiva sottoscrizione delle relative azioni (€ 112,54 mln.): è davvero poco credibile che Caltagirone, ai fini dell'acquisto di cui, nella prospettiva dell'accusa, era il reale mandante, abbia impegnato presso FINNAT una somma eccedente addirittura di circa € 10 mln. quella necessaria. Inoltre, e, soprattutto, l'iniziale deposito di € 120 mln. operato dalla CEDFIN si è ridotto a circa € 70 mln. a seguito del trasferimento della somma di € 50 mln. in data 14.02.2005 a favore di un'altra società del gruppo - CALTAGIRONE EDITORE - presso un diverso istituto bancario, MPS Londra¹². In tale periodo, tuttavia, e sino al 17.6.2005, permaneva l'obbligo in capo a FINNAT di portare a termine l'impegno assunto con GEFIP con la stipulazione dei contratti di put e call sulle azioni BNL, impegno che si è puntualmente concretizzato con il conseguente esborso da parte della banca di somme ben superiori a quella a quel punto disponibile sul conto facente capo alle società del gruppo CALTAGIRONE¹³. Più precisamente, a seguito del già descritto funzionamento degli accordi stipulati con GEFIP, FINNAT ha dovuto sostenere esborsi finanziari pari, ai fini che qui rilevano, a € 76,23 mln. tra il 7 gennaio e il 20 marzo 2005; € 79,42 mln. tra il 21 marzo e il 17 aprile 2005; € 82,38 mln. tra il 18 aprile e il 19 giugno 2005; € 96,17 mln. dal 20 giugno al 17 luglio 2005. Non può dunque affermarsi che FINNAT abbia effettuato tali esborsi avvalendosi di una provvista, ossia quella depositata sul conto CEDFIN (€ 70 mln.), di gran lunga inferiore agli importi concretamente erogati;*

¹¹ Giampietro NATTINO nelle SIT del 9.3.2006 riferisce che l'ordine di cessione dei titoli facenti capo alla GEFIP il giorno 18.7.2005 non fu impartito da Caltagirone ma dalla stessa GEFIP. (v. SIT pp. 22429-22431, faldone 33 - doc. informatico n. 854650): "In ordine alle transazioni sul titolo BNL del 18. 07.2005 poste in essere dalla Banca FINNAT spa sul mercato dei blocchi che ci ha visti interessati quale intermediario venditore, in conto proprio - in minima parte - ed in conto terzi per circa 167 mln. di azioni, ricordo che, presumibilmente nella giornata di venerdì 15 luglio, venni contattato telefonicamente dall'ing. Caltagirone, già nostro cliente, il quale mi comunicò di tenermi a disposizione per ricevere l'ordine di vendita di azioni BNL riconducibili al suo gruppo depositate presso la nostra banca [...]. Ricordo altresì che fui contattato anche dalla società GEFIP la quale mi conferì lo stesso ordine di vendita relativamente ai titoli di sua proprietà".

¹² La restante somma di € 50 mln. rimane depositata sul conto CEDFIN presso FINNAT fino al 28.02.2005, quando viene trasferita, a titolo di restituzione finanziamento soci, alla controllante CALTAGIRONE EDITORE sul rispettivo conto in essere presso FINNAT.

¹³ Cfr. C.T. prof. p. 44 ove evidenzia che FINNAT ha periodicamente riacquistato da GEFIP le azioni BNL dopo il 04.01.2005; in data 18.03.2005 al prezzo di € 81,32 mln.; 15.04.2005 al prezzo di € 84,52 mln.; 17.06.2005 al prezzo di € 97,19 mln.

- sia il deposito CEDFIN che quello della CALTAGIRONE EDITORE lungi dal rappresentare la mera provvista per l'operazione oggetto di contestazione, avevano un'autonoma logica finanziaria quali depositi vincolati puntualmente remunerati dalla FINNAT a condizioni di mercato (il primo tra il 1,94% e il 2,10% e il secondo tra il 2,05% e il 2,09%), fruttando interessi pari per la prima ad oltre € 400.000 e per la seconda ad oltre € 370.000. Se le somme depositate fossero state realmente destinate alla realizzazione di un'operazione di acquisto nell'esclusivo interesse di Caltagirone, non si comprende perché la banca avrebbe dovuto remunerare il deposito a condizioni peraltro estremamente favorevoli mentre lo stesso veniva impiegato per investimenti nell'interesse del depositante;

- il rapporto tra FINNAT e le società del Gruppo Caltagirone, lungi, quindi, dal presentare elementi di anomalia tali dal far presumere la natura fittizia dello stesso, appare rientrare nell'assoluta ordinarietà dell'operatività del Gruppo. Le società del gruppo Caltagirone intrattenevano - e intrattengono - rapporti di conto corrente, oltre che presso FINNAT (banca deputata anche alla gestione di parte delle partecipazioni azionarie del Gruppo), presso una pluralità di banche di notevoli dimensioni (San Paolo, Unicredit, MPS, Banca di Roma), sui cui conti correnti giacevano all'epoca disponibilità finanziarie nell'ordine di € 420 mln. che venivano impiegate in investimenti a breve termine, i quali, data la consistenza degli importi, generavano interessi significativi a rischio sostanzialmente inesistente¹⁴;

- in atti, poi, non è dato rinvenire alcun elemento che dimostri "intromissioni" da parte di Caltagirone nel rapporto tra GEFIP e FINNAT, che appare essersi svolto, invece, in assoluta autonomia, come ad esempio dimostrano le circostanze relative all'esercizio delle call da parte di GEFIP¹⁵;

- benché prima dell'operazione in esame GEFIP fosse titolare di una partecipazione in BNL pari solo all' 1% (dunque ampiamente suscettibile di essere incrementata pur in assenza di autorizzazioni della Banca d'Italia), è interessante osservare che soltanto una parte delle azioni acquistate nel contesto dell'operazione in esame fu sindacata nel contropatto, circostanza che rende ancor meno verosimile la tesi accusatoria per cui la GEFIP avrebbe agito quale mero prestanome di Caltagirone. Infatti, tra il 06.12.2004 e il 31.03.2005, la GEFIP, a fronte di acquisti che la portarono a controllare il 2,85% del capitale BNL, sindacò nel contropatto azioni pari soltanto allo 0,98% del capitale, con esclusione, in particolare, di quelle acquistate ai blocchi dalla MAGISTE in data 06.12.2004 e di quelle (n. 59 mln.) oggetto proprio dell'operazione descritta al capo C) della richiesta di rinvio a giudizio¹⁶. Se davvero, come sostiene l'accusa, dette azioni fossero state in realtà riconducibili a Caltagirone, non si vede perché egli non se ne fosse assicurato l'effettivo controllo e il concreto impegno ai propri fini attraverso il loro

¹⁴ Cfr. C.T. prof. Comana, p. 37 ss.

¹⁵ Vedi SIT Andrea NATTINO in data 4.9.2006: "ad ogni scadenza la mia preoccupazione era che BONSIGNORE ci desse istruzioni". Cfr. verbale SIT Alberto ALFIERO del 30.8.2006 e relativi allegati, SIT Giampietro NATTINO del 31.8.2006.

¹⁶ V. Annotazione di PG n. 28377 del 19.11.2007, foglio n. 4, p. 39490, cil. Alla data del 1.12.2004 GEFIP era titolare esclusivamente di n. 22.000.000 di azioni BNL, tutte conferite nel contropatto sin dal 20.07.2004 (v. comunicazione alla Consob del 28.07.2004 in Annotazione di PG n. 3254 del 08.02.2008, foglio n. I, p. 40176, faldone 58 (doc. informatico n. 2128621). A seguito dell'acquisto dalla MAGISTE di n. 38.175.636 azioni in data 06.12.2004, GEFIP raggiungeva il 2,712% del capitale. Successivamente, a seguito dell'aumento del capitale e della conseguente sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, GEFIP portava la sua partecipazione al 2,26%. In virtù poi delle operazioni fin qui descritte, la GEFIP, alla data del 16.02.2005, risulterà titolare di una quota del 2,85% del capitale BNL, che sarà per l'appunto quella oggetto di cessione a Deutsche Bank nel contesto dell'operazione del 18.07.2005. Per tale ricostruzione, v. Annotazione di PG n. 12420, foglio n. 4, p. 35523 e foglio n. II, p. 35530.

conferimento nel contropatto nella prospettiva di aumentarne l'influenza dello stesso su BNL.

Ma v'è di più. Parte delle azioni acquistate dalla GEFIP e non sindacate nel contropatto (n. 24.500.000) fu offerta dalla società in pegno alla BIM di Torino in garanzia di una linea di credito accordatale¹⁷. Con riguardo a tale ultima quota, dunque, la presunta interposizione fittizia risulta addirittura una contraddizione in termini, non potendosi certo immaginare che essa sia stata realizzata attraverso un istituto bancario del tutto terzo ed estraneo alla vicenda;

- ulteriore circostanza degna di menzione in quanto significativa dell'assoluta autonomia operativa di GEFIP è che nel gennaio 2005 la società alienò n. 6.500.000 azioni, indebolendo di fatto le prospettive di successo delle future iniziative del contropatto riguardo al controllo di BNL¹⁸.

La difesa dell'imputato ha poi menzionato un ulteriore elemento relativo ai rapporti tra Caltagirone e GEFIP che, pur non essendo stato oggetto di specifica contestazione, avvalorava l'esistenza di un ordinario rapporto finanziario tra le parti. Si tratta del finanziamento erogato il 28.12.2004 dalla PARFIN 76 alla GEFIP per un importo di € 76 min., somma utilizzata per sostenere - in parte e per un periodo assai limitato di tempo - l'esborso finanziario relativo all'esercizio delle *call* stipulate con FINNAT in relazione alle azioni BNL. Infatti, a fronte del prestito di € 76 min. erogato dalla PARFIN 76 in data 28.12.2004, la GEFIP, in data 6.1.2005 (dopo soli 9 giorni) ha restituito la somma maggiorata di interessi pari ad € 46.328,70, corrispondenti ad un tasso lordo annuo del 2.47%, ossia, del tutto conforme all'andamento del mercato¹⁹. Anche tale episodio concorre ad avvalorare che l'investimento nelle azioni BNL è stato attuato e gestito in modo effettivo dalla famiglia Bonsignore che da esso ha ricavato - quale unico e definitivo beneficiario - una consistente remunerazione, facendo ricorso a finanziamenti bancari e di privati (regolarmente retribuiti a condizioni di mercato).

In definitiva, gli elementi sopra evidenziati dimostrano che Bonsignore - lungi dal "prestarsi" a fungere da mero compiacente intestatario di azioni in realtà riconducibili a Caltagirone - è stato l'autore di un'operazione finanziaria che gli ha arrecato notevoli benefici economici (acquisiti al patrimonio della GEFIP in via definitiva il 18.7.2005), utilizzando le azioni di sua proprietà in modo coerente con i propri interessi ed esigenze imprenditoriali (di natura evidentemente speculativa), disponendone in assoluta autonomia. Una significativa conferma di tale conclusione si rinviene altresì nelle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano (v. pagg. 111 ss.) e nelle telefonate intercettate tra Consorte, Cimbri, Caltagirone e Stefanini che evidenziano come Bonsignore non solo avesse aderito all'accordo criminoso concernente la non adesione all'OPS di BBVA ma partecipava attivamente alle decisioni in ordine alla destinazione delle sue azioni, incerto, almeno all'inizio, se vendere o meno. Sul punto, la difesa dell'imputato Caltagirone, nella

¹⁷ Per la descrizione delle vicende relative a detto pegno, v. Annotazione di PG n. 28377, foglio n. 7, p. 39493.

¹⁸ Cfr. prospetto allegato all'annotazione di P.G. n. 28377, p. 39558.

¹⁹ Vedi all. 11 della difesa Caltagirone alla memoria di udienza. La somma in esame rappresenta soltanto una parte dell'esborso finanziario (pari complessivamente ad € 188 min.) che la GEFIP ha dovuto sostenere per effettuare - per un arco ben più ampio di tempo - l'intera operazione finanziaria sui titoli BNL.

memoria di udienza, ha richiamato alcune telefonate che depongono nel senso di confermare l'effettiva proprietà in capo a Bonsignore delle azioni BNL di sua spettanza.

Nel corso in particolare di una conversazione tra Consorte e Caltagirone avvenuta in data 16.7.2005 (la n. 973 delle ore 15.17, all. 12), ossia solo pochi giorni prima la cessione delle azioni del contropatto, si affronta il problema relativo alla posizione di Bonsignore che non intende cedere - a differenza degli altri membri del contropatto, compreso Caltagirone - le proprie azioni nei tempi richiesti da Unipol per non perdere il beneficio fiscale derivante dalla normativa comunitaria in caso di mantenimento della proprietà di quote societarie per un periodo (quanto meno) di due anni (v. artt. 178 e 179 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917), termine che si sarebbe perfezionato soltanto nel 2006. Nel corso della conversazione, appunto, a fronte delle insistenze di Consorte, che vede complicarsi l'operazione a causa degli ostacoli posti da Bonsignore, e cerca di sollecitare l'interlocutore ad intercedere per consentire la risoluzione del problema, Caltagirone, pure interessato alla conclusione della compravendita, afferma: "non è disponibile a vendere subito e quindi non vende. Finito il discorso". Durante la medesima telefonata si trova un'ulteriore conferma della gestione autonoma del pacchetto GEFIP in capo alla famiglia Bonsignore, laddove Caltagirone, ripetutamente interpellato da Consorte per la risoluzione del problema della vendita a termine del pacchetto GEFIP, testualmente risponde: "se voi trattate con Bonsignore, trattate con lui e non parlate con me. [...] è una trattativa che riguarda loro". Il contenuto della conversazione, lungi dall'attestare la riconducibilità a Caltagirone delle azioni GEFIP, dimostra con tutta evidenza che egli non soltanto non poteva disporre, come sarebbe lecito attendersi da un effettivo proprietario, delle azioni in questione, ma non era nemmeno in grado di esercitare una qualche influenza sulla decisione di GEFIP che, al contrario, gestiva direttamente la trattativa con Deutsche Bank, ponendo le condizioni che riteneva soddisfacessero i propri interessi ed obiettivi.

In conclusione, alla luce della completa disamina degli, la tesi accusatoria che individua in Caltagirone l'effettivo titolare della azioni BNL cedute da Ricucci all'atto dell'ingresso nel contropatto appare destituita di fondamento in quanto fondata su una lettura parziale delle risultanze delle indagini preliminari. In tale contesto, quindi, lungi dal voler formulare un giudizio sul fondamento dell'imputazione (estraneo alla fase che qui interessa), non può non rilevarsi come l'accusa, al confronto delle argomentazioni e degli esiti degli accertamenti difensivi, non superi quel collaudo di rito tale da poter determinare l'accoglimento della domanda penale avanzata dal pubblico ministero. L'inconsistenza degli elementi di accusa ai fini del rinvio a giudizio – non colmabile, per la completezza e l'obiettività degli accertamenti svolti con i possibili sviluppi propri della fase dibattimentale - impone l'adozione di una sentenza di non luogo a procedere – ai sensi del comma 1 dell'art. 425 c.p.p. - nei confronti di Caltagirone, Bonsignore e Nattino in ordine al capo C) con la formula perché il fatto non sussiste.

1.6 La prescrizione del reato di ostacolo alle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Sebbene costituisca una questione superata dall'adozione di una decisione di non luogo a procedere fondata sulla valutazione di insussistenza del fatto, per completezza ed in via residuale, va rilevato che il reato sarebbe comunque estinto per sopravvenuta prescrizione. Ancorché, infatti, il pubblico ministero abbia

attribuito a tale fattispecie natura permanente, indicando quale data di commissione del fatto il periodo compreso “tra il 6 dicembre 2004 ed il 18 luglio 2005, epoca di cessione della partecipazione azionaria in BNL da parte di Caltagirone”, il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza è un delitto omissivo proprio, la cui consumazione coincide con l’effettivo conseguimento dell’intento che l’agente si è proposto, a prescindere del protrarsi delle conseguenze dannose della condotta.

La circostanza, infatti, che il legislatore della riforma del 2002 (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61) abbia strutturato la norma su due commi, prevedendo, a differenza dell’ipotesi di pericolo concreto prevista dal primo comma, un reato con evento di danno, costituito dal cagionare consapevolmente un ostacolo alle funzioni di vigilanza (trasformando il dolo specifico del reato previsto dal comma precedente in elemento oggettivo della fattispecie), non determina lo spostamento del termine prescrizione in relazione all’eventuale protrarsi delle conseguenze negative della condotta omissiva. Il momento consumativo del reato coincide, come si è detto, con il momento in cui la disobbedienza dell’obbligato diventa offensiva per il bene giuridico protetto dalla norma, ossia quello dell’effettivo conseguimento dell’intento che l’agente si è proposto e che va valutato con riguardo al tipo di condotta concretamente posta in essere.

Nel caso in esame, la difesa dell’imputato individua il momento consumativo del reato con la scadenza del termine stabilito per effettuare le comunicazioni dovute alle predette autorità. In altre parole, riconduce il delitto in esame alla categoria dei reati omissivi propri di natura istantanea la cui consumazione coincide con la scadenza del termine fissato per l’adempimento. Alla scadenza del termine prescritto dalla legge ne conseguirebbe automaticamente anche la lesione del bene giuridico con effetti il cui protrarsi è irrilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato. Con la conseguenza che il reato è prescritto; la consumazione, infatti, avrebbe dovuto coincidere con la scadenza: a) del termine per la richiesta, da parte di Caltagirone (che si sostiene avesse incrementato la propria partecipazione azionaria in BNL di un’ulteriore quota del 2% acquisita da Ricucci al momento del suo ingresso nel contropatto), di autorizzazione alla Banca d’Italia ad acquisire una quota superiore al 5% (a norma dell’art. 19, comma 1, TUB); b) del termine per informare la CONSOB della acquisizione di una partecipazione rilevante in un soggetto quotato, ai sensi degli artt. 117 ss. del c.d. Regolamento Emittenti. In particolare, se si considera che la data in cui Caltagirone avrebbe superato la soglia del 5% è indicata nel 13 dicembre 2004, il reato si sarebbe, dunque, consumato, con riguardo all’omessa preventiva richiesta a Bankitalia, il giorno stesso dell’operazione, mentre, con riferimento all’omessa comunicazione alla CONSOB, il quinto giorno di negoziazione successivo alla data dell’operazione, ossia il 20 dicembre 2004. Dovendosi individuare il termine necessario a prescrivere in quello di cinque anni, stabilito dal previgente art. 157 c.p. (*ante* modifica l. 251/2005) perché più favorevole all’imputato (*ex* art. 2, comma 4, c.p.), il reato sarebbe estinto per prescrizione a far data dal 20 dicembre 2009, considerato che la richiesta di rinvio a giudizio è intervenuta, in assenza di diversi atti interruttivi tipici, in data 26.3.2010.

Secondo il pubblico ministero, invece, la decorrenza del termine prescrizione andrebbe collocata al momento in cui Caltagirone ha venduto la propria partecipazione azionaria in BNL, ossia alla data del 18.7.2005, cessione che gli

consentì di realizzare una plusvalenza complessiva pari ad euro 51.722.872,75 (secondo la G.d.F. – v. nota n. 753 dell’11.1.2008). Ancorare a tale ultimo momento la consumazione (e/o la cessione degli effetti permanenti) del reato di ostacolo significa però confondere l’evento tipico con l’obiettivo di realizzazione di un ingiusto profitto che non è assolutamente richiesto dalla fattispecie.

L’aver “preteso”, nel comma 2, il verificarsi di un evento (l’ostacolo), serve a connotare di maggior disvalore il reato, a qualificare il dolo (diretto ma con esclusione di quello eventuale) e, soprattutto, a distinguere l’ipotesi penale da quelle condotte di omissione dolosa che comunque non cagionano l’evento (ad es. perché l’autorità pubblica di vigilanza è venuta per altra via in possesso dei dati la cui comunicazione è stata omessa), i ritardi nell’adempimento di richieste, nonché le condotte colpose di omissione che continueranno ad essere punite come illecito amministrativo.

Venendo al caso in esame, anche qualora non si ritenga di aderire *tout court* alla tesi che porta necessariamente a far coincidere la violazione dell’obbligo col momento del verificarsi dell’ostacolo (prescindendo, si ripete, dall’ininterrotta protrazione dell’inattività individuale *post factum* non punibile in assenza di ulteriori obblighi giuridici che attribuiscono a tale omissione giuridico rilievo), l’evento lesivo andrebbe comunque collocato a ridosso dell’avvenuta omissione, posto che l’essenzialità del dato omesso non ha comunque consentito all’autorità pubblica di vigilanza di adottare tempestivamente il provvedimento tipico di competenza (autorizzazione o diniego). In conclusione, non potendosi – alla luce della nuova formulazione della fattispecie – qualificarsi *tout court* la mera inottemperanza alle prescrizioni dell’autorità come ostacolo alla funzione, occorrendo invece che venga impedito all’amministrazione di effettuare una valutazione dell’attività del vigilato che l’avrebbe indotta a proporre o ad adottare un certo provvedimento (c.d. evento di ostacolo), laddove, come nel caso di specie, l’omissione consista nell’aver taciuto l’incremento partecipativo azionario, l’ostacolo, pur non essendo *in re ipsa*, si verifica in modo pressoché contestuale, alla luce della tempistica determinata dalla prassi procedimentale in relazione alla valutazione della situazione aziendale e all’eventuale adozione dei provvedimenti consequenziali ragionevolmente e tipicamente adottabili da Bankitalia e CONSOB.

Il reato, quindi, risulta consumato pressoché nei termini coincidenti o immediatamente successivi a quelli individuati dalla difesa. Con la conseguenza che risulta estinto per prescrizione essendo maturato il termine ordinario di anni cinque, in assenza di atti interruttivi, prima del deposito della richiesta di rinvio a giudizio avvenuto il 26.3.2010. Il termine necessario a prescrivere il reato *de quo*, era - in ragione del *tempus commissi delicti* - quello stabilito dall’art. 157 c.p. nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e, dunque, cinque anni dalla data di consumazione del reato.

Capi D) ed E) dell’imputazione: l’accordo parasociale occulto finalizzato a far acquisire al contropatto il controllo di diritto di B.N.L. e ad ostacolare l’O.P.S. preannunciata da BBVA. L’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. L’estraneità di Frasca, Berneschi, Nattino, Simone, Malvicini e Roma.

1.1.Premessa

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pubblici ministeri ai capi D (aggiotaggio manipolativo ed informativo) ed E (ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob) si riferisce all'esistenza di un patto occulto stipulato tra soggetti titolari di azioni B.N.L. già formalmente aderenti ad un patto parasociale (c.d. *contropatto*, composto dagli imputati Caltagirone, Coppola, Statuto, Bonsignore, Lonati, Grazioli e Ricucci), UNIPOL (Consorte e Sacchetti), le banche Popolari (Fiorani e Boni per la Banca Popolare di Lodi, Berneschi per la Banca Carige, Leoni per la Banca Popolare dell'Emilia Romagna) ed altri soggetti titolari direttamente o indirettamente di azioni B.N.L. (Nattino, quale amministratore della Banca Finnat, Simone, Malvicini, Roma, gestore del Leo Fund Managers Limited e Gnutti in relazione alle azioni dei Lonati), concluso dopo il lancio dell'OPS di BBVA (annunciata il 19 marzo) e finalizzato a far ottenere al *contropatto* il controllo della B.N.L. in vista dell'assemblea del 21 maggio 2005. In particolare, nell'ambito di tale accordo, avente valenza illecita poiché in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 122 T.U.F. in materia di patti parasociali e di promuovere l'OPA totalitaria imposto dall'art. 106 del T.U.F. in caso di superamento della partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale, nel periodo tra il 10.5.2005 (dopo la prima convocazione dell'assemblea andata deserta il 30.4.2005) ed il 21.5.2005 (data della seconda convocazione), Roma e Boni, d'intesa con Fiorani, effettuavano acquisti sul titolo B.N.L. in maniera intensa e continuata in modo da determinare un forte andamento al rialzo delle quotazioni del titolo che passava da € 2,4 ad azione del 10 maggio (valore corrispondente a quello della OPS di BBVA) ad € 2,70 del 20 maggio, mantenendosi per tutto il periodo ben al di sopra del valore della OPS.

Il movente è, dunque, come osservato, quello di contrastare l'OPS annunciata da BBVA il 19.3.2005 (e promossa il successivo 20 giugno 2005) e consentire al *contropatto* di acquisire il controllo di maggioranza nell'assemblea del 21 maggio 2005 (convocata per il rinnovo delle cariche sociali). Gli istigatori e promotori di tale illecito accordo sono individuati in Fazio e Frasca, nelle loro rispettive qualità di governatore e funzionario generale (direttore area vigilanza) di Banca d'Italia, determinati ad evitare che una delle principali banche italiane finisse nella "mani" di un soggetto straniero (BBVA).

La vicenda sopra delineata si inserisce, a sua volta, nell'ambito di altra più ampia (che ne costituisce, in chiave accusatoria, il logico sviluppo) che ha interessato l'A.G. milanese e relativa alla scalata occulta da parte di UNIPOL ed i suoi alleati per l'acquisizione del controllo di diritto del capitale sociale di B.N.L. Con sentenza in data 31.10.2011 il Tribunale di Milano ha, infatti, ritenuto che a seguito della sconfitta del *contropatto* e dei suoi alleati all'assemblea del 21 maggio (c.d. fase 1), Fazio, al fine di perseguire l'obiettivo di contrastare l'OPS annunciata da BBVA, avrebbe dato il "via libera" ad UNIPOL (Consorte, Sacchetti e Cimbri) perché, d'intesa con il *contropatto* ed alcuni dei soggetti sopra menzionati (Gnutti), acquisisse il controllo di diritto del capitale sociale di B.N.L. La scalata occulta sarebbe stata attuata, in concorso tra gli imputati (Consorte, Sacchetti, Cimbri, Bonsignore, Caltagirone, Coppola, Fazio, Gnutti, Leoni, Lonati E., Lonati T., Ricucci, Statuto) e in elusione della normativa che disciplina le offerte pubbliche di acquisto, tramite "acquisti di concerto di azioni BNL, secondo un accordo

mantenuto ignoto al mercato”.

Ciò premesso, va innanzitutto osservato che, pur nell'evidente connessione determinata sia dall'unicità del disegno criminoso che dal profilo concorsuale delle contestazioni, la vicenda c.d. romana ha una sua giuridica autonomia rispetto a quella oggetto della cognizione del Tribunale di Milano. In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte – investita, con incidente di competenza, dalla difesa degli imputati Consorte e Sacchetti – la quale con sentenza 15.4.2011 n. 1435 (dep. 8.7.2011) ha evidenziato la diversità dei fatti essendo le condotte contestate come differenti se non altro per frazionamento temporale. Stando ai capi di imputazione vi sarebbero stati, invero, due successivi e soggettivamente inversi tentativi di scalata a BNL: dapprima mediante un patto parasociale occulto volto a consentire alla lista guidata da Caltagirone di acquisire il controllo del c.d.a. di BNL in occasione dell'assemblea del 21.5.2005, unitamente ad un rastrellamento di azioni ad opera di detto gruppo (sia per aumentare la consistenza partecipativa nella Banca sia per ostacolare l'OPS preannunciata da BBVA); essendo ciò nonostante la lista dei contro-pattisti rimasta soccombente, dopo il 22 maggio si verificata una sorta di ribaltamento di rotta. Fallito il precedente tentativo di accrescere il controllo sul governo della banca, i contro-pattisti si erano resi disponibili ad uscire dal capitale BNL vendendo (non più acquistando, dunque) le loro quote ai soggetti indicati da UNIPOL. Chiara, dunque, è la linea di demarcazione tra le due vicende, ossia l'assemblea del 21 maggio 2005: prima di essa, la finalità di impedire che la BNL finisse in mani “straniere” sarebbe stata perseguita con una strategia occulta – ideata e guidata da Fazio - volta a consentire al contropatto di raggiungere la maggioranza assembleare.

Tale precisazione è di particolare rilievo, in quanto snodandosi le condotte poste all'attenzione dei giudici romani e milanesi in un arco temporale differente, pienamente autonome e indipendenti anche sotto il profilo della valutazione probatoria restano le cognizioni dei due giudici. I fatti oggetto dell'imputazione romana e milanese, quindi, pur in ipotesi avvinti dal medesimo disegno criminoso, rivelano la loro ontologica diversità, con esclusione di un possibile contrasto di giudicati. Certo non può ignorare questo G.U.P. che – proprio in virtù della prospettazione accusatoria (fase 1 e fase 2 della scalata BNL-Unipol) – il giudizio milanese abbia finito per “condizionare” sotto il profilo probatorio quello romano, tanto che tutti i difensori si sono più volte richiamati ad atti compiuti ed acquisiti in quel giudizio (ritualmente prodotti dalle parti all'udienza preliminare). Ma stante la chiara diversità dei fatti, quel materiale potrà “condizionare” la decisione di questo G.U.P. nei limiti in cui risulti rilevante ai fini del giudizio proprio di questa sede: ossia da un lato la verifica dell'idoneità degli elementi raccolti a celebrare un dibattimento per accertare, nel contraddittorio delle parti e con le forme proprie di tale fase, se sia stato concluso tra i soggetti indicati nell'imputazione un patto occulto prima del 21 maggio 2005 e, dall'altro, verificare se per tutti i soggetti che sono accusati di farne parte vi siano elementi per celebrare il processo.

Al riguardo, con l'emissione in data 9.1.2012 del decreto che dispone il giudizio questo G.U.P. ha ritenuto la sussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento (e, quindi, la necessità del vaglio dibattimentale) nei confronti degli imputati aderenti al c.d. contropatto [Caltagirone, Bonsignore, Coppola, Grazioli, Lonati E., Lonati T. (Gnutti), Ricucci, Statuto], Leoni, quale amministratore delegato di B.I.P.E.R., Fiorani e Boni, rispettivamente quali amministratore

delegato e direttore finanziario della Banca Popolare di Lodi, Consorte e Sacchetti, rispettivamente presidente e a.d. e vice presidente e a.d. di UNIPOL s.p.a. e Fazio nella sua qualità di governatore della Banca d'Italia. Sul punto, in ossequio alla lettera del codice (art. 429, comma 1, lett. *d* c.p.p.) e alla prassi di questo Ufficio avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 29361, *CED Cass.*, n. 235090), non si è motivato il decreto. Né tantomeno in questa sede (motivazione del non luogo a procedere), in ragione della tipologia del provvedimento adottato (sentenza *ex art.* 425, comma 3, c.p.p.), dovranno evidenziarsi le *rationes* del rinvio a giudizio degli altri imputati; dovranno, invece, evidenziarsi le ragioni che conducono al giudizio di inidoneità e/o insufficienza degli elementi raccolti a sostenere l'accusa nei confronti degli imputati "prosciolti". Con una necessaria precisazione in diritto: la circostanza che per alcuni dei sodali indicati dall'accusa non vi siano elementi di certo coinvolgimento nella vicenda, non fa venir meno la "validità" sul piano della formulazione giuridica delle due imputazioni sollevate e, quindi, la possibilità che la contestazione "regga" sul piano dell'enunciato fattuale ai fini del decreto che dispone il giudizio. Innanzitutto, perché la misura della "quota" azionaria BNL nella complessiva disponibilità degli imputati di cui si è disposto il processo supera ancora la soglia del 30%. Inoltre, perché anche qualora, in virtù dell'esclusione di alcuni sodali dall'accordo occulto, fosse venuto meno, in ragione del mancato superamento della quota del 30% del capitale sociale, l'obbligo di promuovere l'OPA obbligatoria, ciò non escluderebbe l'illiceità penale del fatto a ragione della contestazione elevata e delle norme di legge che si assumono violate in essa richiamate. L'esistenza di un accordo occulto volto ad orientare il voto formatesi prima di un'assemblea convocata per il rinnovo della cariche sociali ben può essere ricondotto alla categoria dei patti parasociali di voto di cui all'art. 122, comma 1, T.U.F. (fattispecie comunque richiamata sia nel suo articolato di legge che in fatto), laddove non sia espressione di mera "convergenza assembleare". A nulla vale poi sostenere che gli accordi di voto, *rectius* i patti di voto debbano avere necessariamente natura stabile e come oggetto la *governance* della società, incidendo sugli assetti proprietari. L'espressa esclusione dell'applicabilità ai patti parasociali delle società quotate degli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c. (esclusione vigente già all'epoca dei fatti oggetto del presente processo) e la chiara distinzione tra i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto da quelli menzionati nel comma 5, lett. *b*), *c*) e *d*) dell'art. 122 T.U.F. relativi agli assetti proprietari, porta a comprendere nel sindacato di voto, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'Autorità di vigilanza, anche quegli accordi di natura temporanea, strumentali all'andamento di una sola assemblea o di uno o più punti all'ordine del giorno, che abbiano la finalità di dare alla società un indirizzo comune, anche nell'ottica di possibili acquisizioni di posizioni vantaggiose sul piano commerciale e finanziario (non si dimentichi che si tratta di partecipazioni spesso di aziende in un grande istituto bancario), a prescindere poi dal successivo coinvolgimento nella *governance* della società. Si tratta, dunque, di un concerto più ampio della convergenza di voto e che rientra nell'ambito di una strategia comune. Né risulta ostativo alla configurazione del patto la circostanza che lo stesso sia occulto, assumendo rilievo il fatto dell'accordo e non le modalità formali in cui esso si è tradotto ("*i patti, in qualunque forma stipulati.*").

Resta, pertanto, valido sotto il profilo della contestazione ai fini del rinvio a

giudizio l'assunto accusatorio, potendo il suddetto illecito accordo rilevare compiutamente sia ai fini del dedotto ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al capo *sub E* (in cui invece non può rientrare, per preclusione normativa ex art. 2, comma 4, c.p., il patto finalizzato a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di scambio) sia quale presupposto di fatto in cui si inserisce la condotta di aggio di cui al capo *sub D*), rispetto alla quale può assumere rilievo, ai fini del movente e della ricostruzione del dolo del reato, l'intento di ostacolare l'OPS lanciata da BBVA.

Venendo agli imputati (e delle società) nei cui confronti si è pronunciato il non luogo a procedere va osservato che trattasi di posizioni rispetto alle quali le fonti conoscitive acquisite non risultano idonee a sostenere l'accusa al dibattimento. Non si è dunque effettuato un vaglio sul merito, ossia sull'esistenza del fatto reato (estraneo alla fase che qui interessa e proprio della cognizione del giudice del dibattimento), ma una delibazione di merito finalizzata ad un "collaudo" di rito del materiale probatorio raccolto, alla luce anche delle produzioni documentali delle difese. Tale precisazione è importante poiché va dato atto del notevole sforzo compiuto dalle difese degli imputati le quali, in virtù anche della documentazione difensiva prodotta e dell'esito delle consulenze tecniche espletate, hanno offerto al G.U.P. delle letture alternative della carte processuali, sollecitando il proscioglimento degli imputati. Al riguardo, va però osservato che il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel "merito" l'imputato - in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, c.p.p. nel testo modificato dall'art. 23, comma 1, l. 16 dicembre 1999, n. 479 - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori, ma un simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ma l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento e non può costituire un'anticipazione della valutazione probatoria propria del giudice di tale diversa fase processuale. Da ciò deriva, pertanto, che deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova, proprio anche in ragione della diversa forma di assunzione, si prestino a soluzioni alternative e aperte, che solo il giudice del merito può valutare, al di là di ogni ragionevole dubbio. Altrimenti non vi sarebbe differenza tra il perimetro della cognizione affidato ordinariamente al g.u.p. e quello, di certo più ampio e diverso, che allo stesso organo compete allorché venga chiesto dall'imputato il rito abbreviato. E', infatti, solo in tale diversa *sedes cognitiva* che il g.u.p. si riappropria dei poteri ampi in tema di valutazione della prova rispetto al merito della *res iudicanda*. E tale più ampia cognizione - che lo eleva a giudice pieno della prova e non dell'elemento acquisito a tali fini - non è di certo a "rime obbligate", ossia necessariamente volta in direzione dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ragione di un vantaggioso sconto di pena. Tale *ambitus* ha carattere neutro ed aperto, come del resto confermano i diversi epiloghi - anche ai fini impugnatori - di tale decisione.

Delineato, quindi, il perimetro della cognizione del g.u.p. e gli ambiti della sentenza di non luogo a procedere, per ragioni di ordine sistematico è opportuno suddividere le posizioni dei singoli imputati "prosciolti".

1.2 Le singole posizioni degli imputati “estranei”

1.2.1. Berneschi Giovanni Alberto

Il riferimento a Berneschi è alla banca Carige, la quale all’assemblea del 21 maggio 2005 vota per il contropatto e successivamente acquista 44.999.937 azioni BNL pari all’1,49% il 4 luglio del 2005. Fiorani ha riferito l’iniziale progetto (suo e del Governatore) di coinvolgere le Banche Popolari e Carige per acquistare le quote del contropatto al fine di stabilizzare la *governance* di BNL ed affidarla a soggetti bancari. Riguardo alla banca Carige va però osservato che: a) la banca era già socia di BNL all’inizio della presente vicenda, cioè al marzo 2005: Carige deteneva un modesto 0,5% del capitale sociale; b) non emergono contatti, rapporti, conversazioni telefoniche tra Berneschi e alcuno dei coimputati in epoca precedente alla metà di giugno 2005, né sono emerse particolari contiguità tra il primo ed il Governatore della Banca d’Italia: la generica affermazione di Fiorani, secondo cui sia Berneschi (Carige) che Zonin (Banca Popolare Vicenza) avevano un rapporto diretto con Fazio, non appare particolarmente indicativa, data la qualità di primari banchieri nazionali che i due rivestivano; c) banca Carige ha incrementato la rispettiva partecipazione relativamente tardi rispetto all’inizio della scalata (fase 2), che coincide con i massicci acquisti di maggio da parte di Unipol: Carige ha effettuato i suoi incrementi il 4 luglio; d) la banca ha giustificato tale incremento con il fatto notorio, reso pubblico dalla più importante stampa anche specialistica, che in quel periodo vi fosse particolare interesse intorno a BNL, che fosse attesa la promozione di un’offerta concorrente da parte di uno schieramento che intendeva mantenere in mani italiane la proprietà di BNL e che in ragione della contesa il prezzo del titolo fosse destinato a salire. Del resto, che tale fosse la situazione del mercato e delle notizie disponibili per la generalità degli operatori è confermato dalla stessa CONSOB; che non sia di per sé illecito negoziare, da parte di terzi, titoli oggetto di OPS è affermazione ovvia; e) lo stesso Fiorani, al di là del dichiarato intento del Governatore di coinvolgere anche Carige nella fase 1 della vicenda, non riferisce, nell’ambito dell’esecuzione del mandato ricevuto da Fazio e dei riferimenti che a Carige fanno l’avv. Franco Gianni (contropatto) e Leoni (BIPER), di incontri avuti con Berneschi o altri rappresentanti della banca. Anzi, richiesto di commentare le ragioni della sconfitta del contropatto all’assemblea del 21 maggio 2005, egli testualmente riferisce: “. .. secondo me gli è mancato il pezzo alla Carige”. Tale ultima circostanza assume ulteriore rilievo ai fini difensivi soprattutto se si considera che la partecipazione della banca all’assemblea del 21 maggio avvenne in modo “aperto”, tanto che Berneschi, quale presidente del c.d.a., delegò i dipendenti della banca Petroni e Lorenzini a partecipare, anche disgiuntamente, all’assemblea con attribuzione di pieni poteri necessari per deliberare su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.

In conclusione, non vi sono elementi idonei a sostenere un coinvolgimento di Berneschi Giovanni Alberto nelle imputazioni allo stesso specificamente contestate (capi D ed E dell’imputazione)²⁰. Va, pertanto, dichiarato, ai sensi dell’art. 425,

²⁰ L’imputato è stato assolto con sentenza 31.10.2011 del Tribunale di Milano anche dall’accusa di avere partecipato alla scalata occulta UNIPOL-BNL.

comma 1, c.p.p. il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per non aver commesso il fatto.

1.2.2. Gian Luigi Simone e Marco Malvicini

Il coinvolgimento degli imputati si rinviene in alcuni elementi di fatto: la mancata partecipazione di Simone all'assemblea BNL in prima convocazione del 30 aprile 2005 ("disertata" dai membri del contropatto unitamente agli altri "sodali"), comportamento ritenuto dall'accusa espressivo di una pregressa intesa tra i patiscanti occulti; il successivo acquisto, da parte di entrambi, di titoli BNL in un periodo "sospetto", ossia prossimo all'assemblea in seconda convocazione del 21 maggio 2005, ricondotto dal pubblico ministero a modalità "esecutiva" dell'accordo occulto volto a consentire al contropatto di acquisire il controllo dell'istituto; l'aver votato a favore del contropatto in detta assemblea.

Ciò premesso, al fine di comprendere e inquadrare correttamente l'agire degli imputati, è necessario ripercorrere nell'incarto processuale gli atti che menzionano il loro nome. Essi sono soci ed amministratori di una società "Studi e Investimenti Mobiliari s.r.l., corrente in Torino, via B. Buozzi n. 6, autorizzata dalla CONSOB con delibera 11.12.1991, all'esercizio dell'attività di consulenza in materia di valori mobiliari che, a quel tempo, era riservata alle società di intermediazione (c.d. s.i.m.). L'oggetto sociale, la cui precisazione assume particolare rilevanza ai fini che qui interessano, si rinviene nell'art. 3 all. 2 dello statuto: "*consulenza in materia di valori mobiliari, consulenza aziendale di carattere amministrativo e finanziario, elaborazione di modelli economici previsionali*"²¹.

In data 3 marzo 2010 una nota della CONSOB ipotizza un abuso di informazione privilegiata da parte di Gian Luigi Simone, Massimo Caputi e Antonio Faranda con riferimento alla notizia relativa alla costituzione del patto parasociale in data 20 luglio 2004 (si tratta del c.d. contropatto)²². Al riguardo, la CONSOB rileva che le analisi svolte dagli uffici mostrano che il comportamento di Luigi Simone potrebbe essere meritevole di ulteriori approfondimenti da parte dell'autorità giudiziaria, specie con riferimento ai contatti che lo stesso aveva con i membri del contropatto, al momento in cui ha effettuato gli acquisti delle azioni BNL il 19 luglio 2004.

Sul punto, peraltro non oggetto dell'imputazione, la difesa ha evidenziato che il Simone acquistò effettivamente 300.000 azioni BNL il 19 luglio 2004 (1,83 euro) quando fu comunicata al mercato la costituzione del contropatto e le rivendette il giorno dopo 20 luglio (a 1,90 euro) realizzando una plusvalenza.

L'interesse sul titolo BNL venne nuovamente perseguito da Simone con un nuovo acquisto di 300.000 azioni in data 17 dicembre 2004 (a 2,11 euro), poi rivendute il 20 e 21 dicembre 2004 (a 2,20 circa), conseguendo un utile.

Unitamente a Malvicini, Simone acquistò il 18 maggio 2005, nell'imminenza dell'assemblea del 21 maggio, 5 milioni di azioni (a 2,68 euro): precisamente

²¹ Simone era anche vice presidente di Synphonia SGR, acquisita nel 2003 da B.I.M. L'imputato non aveva però, in tale società (particolarmente attiva nella gestione del risparmio) compiti operativi.

²² Massimo Caputi, amministratore delegato di Sviluppo Italia e indicato quale uomo di Francesco Gaetano Caltagirone nel consiglio Monte Paschi di Siena.

3.000.000 azioni Simone e 2.000.000 azioni Malvicini. Tutte le azioni vennero rivendute il 23 maggio a 2,75²³.

Se si ha riguardo all'operare di questi soggetti, risulta come le operazioni compiute, per le modalità temporali ed il contesto in cui si inseriscono, appaiano avere finalità speculativa. Gli imputati, nell'ambito della loro qualità soggettiva sopra evidenziata, hanno ritenuto di operare sul titolo BNL in virtù di previsioni di movimenti che avrebbero permesso – come del resto si è verificato – di realizzare guadagni (peraltro in tale contesto contenuti). Essi, infatti, hanno realizzato delle *plusvalenze* rispettivamente di euro 210 mila il Simone e 140 mila il Malvicini che gli hanno consentito di neutralizzare ampiamente il costo per il prestito titoli, a conferma della *realità* e convenienza delle operazioni.

Per completezza, va segnalata la circostanza che nell'imminenza dell'assemblea del 30 aprile il Simone si era procurato la disponibilità di altri 15 milioni di azioni, per effetto di un contratto di prestito titoli stipulato con BIM il 22 aprile 2005 sino alla scadenza del 22 maggio 2005 (ossia proprio dopo l'assemblea), ciò al ragionevole scopo di sfruttare al meglio l'evoluzione della situazione di conflitto tra i contrapposti patti (nota al mercato), sempre in esecuzione di un'attività meramente speculativa.

All'assemblea del 30 aprile, poi, il Simone aveva depositato tempestivamente le azioni, ma giunse in ritardo (dopo l'orario di inizio).

Circostanza di rilievo ai fini dell'esclusione della compartecipazione penalmente rilevante ai reati contestati è che prima della seconda convocazione dell'assemblea prevista per il 21 maggio 2005, il Simone rinunciò al contratto di prestito titoli che si era, in un primo tempo, fatto prorogare al 23 maggio, in previsione della seconda convocazione dell'assemblea per il 21 maggio. Cosicché partecipò alla seconda assemblea portando esclusivamente i titoli appena acquistati da lui e dal suo socio Malvicini. Si tratta di un comportamento che appare poco "coerente" con la qualità di sodale che ha ricevuto il compito di attivarsi al fine di incrementare la sua partecipazione in BNL al fine di assicurare al contropatto il controllo della banca²⁴.

Non va poi sottaciuto che le partecipazioni degli imputati in relazione all'assemblea "incriminata" del 21 maggio sono di scarsissimo rilievo (Simone 0,10; Malvicini 0,07), come del resto la quantità di flottante azionario acquistato, poco apprezzabile sul piano causale a determinare quel forte andamento al rialzo del titolo BNL al di sopra del prezzo di concambio dell'OPS di BBVA.

²³ Simone, sentito sulla sua partecipazione al capitale BNL, ha riferito di avere dato mandato alla BIM il 22 aprile 2005 di reperire azioni BNL da ricevere in prestito, sino ad un limite di 20mln di azioni. Dagli accertamenti della G.d.F. è emerso che 10 mln di titoli erano costituiti dalle rimanenti azioni del fondo Leonardo ancora depositate presso BIM fiduciaria e 5 mln erano di proprietà della stessa BIM.

²⁴ Secondo il pubblico ministero la chiusura anticipata del contratto di prestito titoli si deve alla notizia di stampa che attribuiva all'imputato l'acquisto di 40 mln di euro di azioni BNL e lo indicava (indirettamente) tra i soggetti che avrebbero aderito al contropatto che, secondo l'articolista, aveva raggiunto una valenza complessiva del 34,35% (si tratta dell'articolo a firma di Gerevini Mario sul Corriere della Sera del 19.5.2005). La conseguenza dell'articolo, in prossimità dell'assemblea e la considerazione che analoga contestazione elevata nella vicenda Antonveneta da parte dell'organo di vigilanza potesse essere ripetuta in capo allo schieramento formato intorno al contropatto, avrebbe indotto Simone a chiudere il "simulato" contratto di prestito titoli versando, di conseguenza, i previsti 150 mila euro mediante addebito del c/c n. 5197 radicato presso la stessa BIM.

In conclusione, gli elementi di accusa sopra evidenziati trovano anche una lettura alternativa corretta a favore dell'estraneità degli imputati alla vicenda di cui sono accusati, soprattutto se si considera che non sono stati evidenziati rapporti neppure "sospetti" con i membri del contropatto, né legami o contatti con i "mandatari" del Governatore, Fiorani e Boni o con gli altri sodali rinviati a giudizio. Il riferimento a Simone e Malvicini è del tutto privo di riferimenti probatori; costoro hanno escluso di aver mai conosciuto alcun partecipante al contropatto ed hanno precisato che il loro interesse per BNL nasceva dalla loro professionalità di investitori privati. Né è provato che gli acquisti di azioni nel periodo sospetto siano avvenuti su "sollecitazione" di Caltagirone²⁵.

Va pertanto dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Gian Luigi Simone e Marco Malvicini, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., per non aver commesso il fatto.

1.2.3 Francesco Frasca.

L'imputato, funzionario generale e direttore dell'area Vigilanza della Banca d'Italia, è chiamato a rispondere delle medesime condotte di promozione e istigazione (dell'accordo criminoso finalizzato a far acquisire al contropatto il controllo di BNL ed ad ostacolare l'OPS di BBVA) formulate nei confronti del Governatore Fazio: nel capo d'imputazione, le posizioni dei due imputati, esponenti apicali della Banca d'Italia, non vengono in alcun modo diversificate. In realtà, come evidenziato dallo stesso Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza di assoluzione dell'imputato del 31.10.2011), gli elementi raccolti consentono di evidenziare un ruolo "subalterno" di Frasca rispetto al Governatore della Banca d'Italia e di distinguere, anche ai fini della valutazione propria di questo G.U.P. (rinvio a giudizio-sentenza di non luogo a procedere), le posizioni di questi due imputati. Il Tribunale di Milano, infatti, ha valutato il comportamento tenuto da Frasca non solo riguardo al periodo temporale relativo alla scalata occulta di UNIPOL, ma anche con riferimento alla fase antecedente, propria del processo romano, stante la sua rilevanza, per le "simmetriche" imputazioni mosse a Fazio e Frasca di istigatori e concorrenti morali ai quali si deve l'iniziale e successivo sviluppo di tutta la vicenda illecita (fase 1 e fase 2 per dirla con Fiorani). Anzi, a ben leggere le motivazioni del Tribunale di Milano, l'irrilevanza penale della condotta tenuta da Frasca sarebbe più "marcata" proprio riguardo la fase della vicenda "romana" (v. pag. 128 sentenza 31.10.2011 Trib. MI). Sebbene tale decisione non spieghi – sia perché ancora soggetta ad impugnazione sia perché comunque relativa a fatto diverso – un'efficacia "vincolante" nel presente processo, questo G.U.P. ritiene di potervi interamente aderire quanto alle valutazioni espresse a proposito della posizione dell'imputato Frasca riguardo i fatti contestati nel presente giudizio, con le necessarie e opportune integrazioni.

Nel ricostruire il ruolo svolto da Frasca nella vicenda, va osservato che l'imputato, nella sua qualità di direttore centrale dell'area di vigilanza, era necessariamente

²⁵ La circostanza che B.I.M. fiduciaria annoverasse all'epoca dei fatti tra i suoi clienti alcuni dei membri del contropatto, quali Danilo Coppola e Giuseppe Statuto, non è sufficiente a far ritenere che per ciò solo costoro avessero rapporti con Simone, il quale, seppur avesse curato l'acquisizione di SGR da parte di BIM, peraltro anni prima, non ricopriva cariche in detta banca.

presente alle riunioni e agli incontri tra gli organi di controllo, gli immobiliari e gli amministratori di Istituti bancari; l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione doveva passare dalla sua supervisione e lui stesso teneva i rapporti con Isvap, Consob ed i soggetti vigilati. Ma nello svolgimento di tale attività non risultano elementi "diretti" e "univoci" che avvalorino una consapevole partecipazione dell'imputato all'accordo criminoso oggetto delle contestazioni.

In sintesi, l'apporto di Frasca può così sintetizzarsi. Dopo l'esito negativo dell'ispezione di Bankitalia presso la BNL, Frasca, non diversamente da Fazio, è preoccupato per le sorti di questa Banca che da tempo presenta notevoli problemi di *governance*²⁶ per la coesistenza di tre raggruppamenti azionari, legati ciascuno da un patto parasociale e di cui due possessori di una partecipazione rilevante del capitale sociale, che finisce per determinare una paralisi nella gestione strategica della banca, soprattutto per quanto riguarda le necessarie scelte di ristrutturazione. Agli inizi del 2005, si prospettano alcune possibilità di risistemazione dell'assetto proprietario della BNL e Frasca si attiva personalmente, cercando di coinvolgere importanti partner bancari: le sue iniziative si svolgono in una prospettiva del tutto lecita, anche se caratterizzata da un eccessivo "interventismo", stante la sua posizione di vertice dell'organo di vigilanza²⁷.

"Dissi al Governatore... che dovevamo vedere noi se c'erano delle disponibilità...Io mi sono rivolto in quel momento alle principali banche che c'erano, mi sono rivolto tanto a Banca Intesa, con il dottor Passera, quanto a Unicredit, con il dottor Profumo. Il dottor Passera me lo disse subito: "Non siamo interessati". E' finita lì. .. Quando ne ho parlato con il dottor Profumo, in uno degli incontri che la vigilanza ha con gli amministratori delle banche, gli feci presente che avevamo un problema con BNL ... e lui mi disse: "Ci penso". Poi mi fece sapere: "Una soluzione si potrebbe trovare". Aveva pensato ... di trasformare - quindi era un progetto impegnativo - la BNL in una banca dedicata ai finanziamenti degli enti locali e in più al *project financing* che in quel momento stava ritornando di moda... per il finanziamento delle infrastrutture. ... Ci disse anche il dottor Profumo "Se io devo entrare in questa operazione , deve essere d'accordo anche BBVA" Quindi questo era l'aspetto rilevante del progetto, o BBVA decideva di uscire dall'operazione, dall'azionariato di BBVA, oppure rimaneva e avrebbero dovuto trovare ...un'ipotesi di collaborazione. Ovviamente , non appena c'è l'OPS di BBVA ... è finita lì. ...L'altro tentativo che fu fatto fu quello di sentire nuovamente il Monte dei Paschi". Ma anche quest'ultimo contatto non ha alcun seguito, così come fallisce

²⁶ Vedi esame dell'imputato Frasca all'udienza del 5.11.2010 Trib. Milano pag. 84 ss

²⁷ In ragione del meccanismo di attribuzione del voto di lista che era proporzionale con il premio di maggioranza a favore della lista vincente, una *governante* ed una più salda guida di BNL poteva essere assicurata solo se uno degli azionisti di allora, ovvero un terzo, avesse potuto acquisire un numero di azioni tali da poter conseguire il controllo di diritto o quanto meno una soglia tale da assicurare il controllo di fatto nelle forme previste dalla legge (influenza dominante ex art. 23 TUB). Va da sé che la guida di BNL (al pari di qualsiasi altra banca) sarebbe stata più sicura se il controllo fosse stato acquisito da un soggetto che istituzionalmente operava nel settore delle attività bancarie. Due condizioni che Banca d'Italia conosceva bene come dimostrato, appunto, dall'opera di *moral suasion* insistentemente svolta nei confronti di MPS, Intesa, Unicredit di Alessandro Profumo e BPVN.

a metà marzo la possibilità di accordo tra contropatto e Banca popolare di Verona e Novara”²⁸.

Frasca prende parte agli incontri del 19 marzo 2005, organizzati da Fiorani e dal Governatore (aventi ad oggetto le due parallele vicende di Antonveneta e BNL) non senza stupirsi del fatto che Fazio - per parlare di questioni attinenti alla vigilanza - riceva persone estranee a casa sua e non in Banca d’Italia (esame di Frasca all’ud. 11.11.2010: la cosa lo sorprese, non gli sembrava corretto che Fazio “vedesse” a casa persone sconosciute; anche il collega Bianchi era sorpreso. La circostanza è confermata nella sostanza anche nel corso dell’esame di questo processo: v. pag. 26 e 27 ud. 11.4.2011)²⁹.

Nel frattempo incontra Consorte: una prima volta il 30 dicembre, per parlare dell’apertura di nuovi sportelli bancari; poi il 3 febbraio, quando Consorte gli riferisce che c’è stato un consiglio di amministrazione di Unipol in cui si è deciso di investire in BNL; poi, ancora, il 22 marzo, quando Consorte lo partecipa della volontà di Unipol di investire in BNL per tutelare e valorizzare l’investimento BNL-Vita.

In questa fase, anche Frasca mostra grande interesse per la ricerca della paternità del c.d. pacchetto argentino, ritenendo indispensabile – per una soluzione ai problemi di BNL - verificarne la proprietà e la linea di condotta di fronte all’OPS di BBVA.

Fino a questo momento non emergono elementi che consentano di affermare con certezza che Frasca sia stato messo al corrente dell’accordo illecito che, secondo l’accusa, già stava maturando tra Fazio, il contropatto e Fiorani e che abbia agito di conseguenza.

Il 21 aprile vi è un ulteriore incontro tra Frasca e Consorte (inizialmente finalizzato a riprendere il discorso sull’apertura di nuovi sportelli bancari), nel quale quest’ultimo nuovamente insiste sulla volontà di investire in BNL per meglio tutelare BNL-Vita e illustra il progetto redatto dallo studio Vitali, che prevede un’aggregazione tra Banca e Assicurazione, mediante un accordo con gli immobilari del contropatto. Frasca mostra subito qualche perplessità e precisa che a suo parere Unipol dovrebbe allora lanciare un’OPA obbligatoria, in quanto – assieme al contropatto - superebbe il 30% delle quote sociali. Consorte gli risponde che il lancio dell’OPA può essere evitato perché si tratta di un’operazione industriale, che presuppone la fusione tra BNL e Unipol Banca. Frasca appare a Consorte “molto freddo”, in quanto ritiene che ciò significhi “*cortocircuitare*” l’OPS.

Tale versione dell’incontro, narrata negli stessi termini sia da Consorte che da Frasca, non viene contraddetta da altre risultanze probatorie e segna una prima significativa differenza tra la posizione del direttore dell’area della vigilanza e quella del Governatore. Non va dimenticato, infatti, che proprio mentre Frasca manifesta le sue perplessità, a sua insaputa Fazio è pronto per dare a Consorte - tramite Fiorani e Boni - il “via libera” alla scalata occulta.

²⁸ Udienza 5.11.2010 Trib. Mi. p.127 ss; esame imputato udienza 11.4.2011 GUP Roma pagg. 21-25.

²⁹ Frasca non partecipa all’incontro susseguente in un’altra casa privata: quella di Caltagirone dove Fiorani, Boni, Borghesi e Ditadi si recano (pur dopo un breve intervallo nella sede di EFIBANCA) accompagnati dall’avv. Gianni (che pare di comprendere interveniva sia come presidente del contropatto sia quale avvocato di Fiorani nella vicenda Antonveneta).

A sua volta Fiorani, il giorno dopo l'incontro del 20 aprile, fa a Frasca un resoconto di quanto è avvenuto il 21 aprile a Bologna e di quanto gli ha riferito Consorte: dalla lettura delle dichiarazioni di Fiorani emerge chiaramente che Frasca non è stato messo al corrente del contenuto globale del colloquio intercorso tra Fiorani e Consorte e si è mostrato contrario alla prima proposta strategica espostagli da Consorte.

Si leggono infatti nelle trascrizioni dell'udienza del 10 febbraio 2010 del processo Antonveneta (pag. 200) le seguenti dichiarazioni di Fiorani: *“Comunico al dottor Frasca il giorno successivo al 20 di aprile il contenuto di questo incontro, lo comunico, non gli comunico il discorso della richiesta personale o meglio dell'offerta personale dell'accordo che ci poteva essere, se accordo fosse, con l'ing. Consorte; (in quell'incontro, racconta Fiorani, Consorte per la prima volta in maniera esplicita aveva chiesto: “e su BNL? Il governatore però deve un po' muoversi perché noi vediamo che con noi un po' traccheggia”; gli faccio presente però che mi ha richiesto nuovamente 100 sportelli. E lui ... commenta il dottor Frasca questo tipo di affermazione come un ennesimo, mi ricordo la parola, ha detto, : ma questo è un ricatto”).*

Attraverso le informazioni che riceve da Consorte e da Fiorani, Frasca segue i passaggi della vicenda che vede coinvolte Unipol e BNL: ma il progetto che viene a lui raccontato è, almeno in questa fase, un progetto diverso da quello penalmente illecito. Del resto, come rilevato dal Tribunale di Milano, Consorte è risultato essere attento a rappresentare ad alcuni coimputati (oltre che a Frasca, anche a Stefanini, a Berneschi, a Gronchi) o a istituzioni (in specie, la Consob) una situazione differente da quella reale.

Né sufficienti elementi del coinvolgimento dell'imputato si rinvennero nelle “singolarità” relative al contenuto e ai tempi del provvedimento autorizzativo rilasciato da Bankitalia a BBVA il 13 maggio 2005, con il quale da un lato l'Organo di vigilanza esprimeva una valutazione del tutto favorevole all'operazione di BBVA (*“sotto i profili di vigilanza, si considera che l'operazione di integrazione fra il Gruppo BBVA e BNL presenta aspetti potenzialmente positivi”*) (quale atto prodromico a lanciare l'OPS) e dall'altro autorizzava alla condizione dell'acquisto di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale di BNL (la “condizione” scomparirà “d'improvviso” – cioè dopo 11 giorni dalla sollecitazione di BBVA in data 30 maggio 2005)³⁰. A prescindere dai rilievi che pur possono muoversi al suddetto *iter* amministrativo (soprattutto per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla successiva richiesta di acquisire un'influenza dominante nel gruppo BNL e alla singolare celerità dei provvedimenti autorizzatori rilasciati al “concorrente” e “contendente” UNIPOL nell'incrementare la sua partecipazione in BNL – si tratta di questioni affrontate nel processo milanese), va tuttavia osservato che, quanto alla posizione dell'imputato Frasca, l'esigenza di condizionare l'autorizzazione al controllo di diritto della Banca era in linea con le preoccupazioni (anche formali) che lo stesso imputato aveva più volte manifestato ed espresso in precedenza e di cui era certamente convinto (al di là dell'eventuale disegno ostativo perseguito da altri). Del resto, quanto ai tempi del rilascio della prima autorizzazione (la richiesta è del 29 marzo 2005), questi appaiono “fisiologici” riguardo al tipo di istanza e alla

³⁰ Senza tale autorizzazione BBVA non avrebbe potuto dare corso agli adempimenti conseguenti ed alle ulteriori informative richieste a tutela del mercato e degli azionisti.

particolare situazione che vigeva, all'epoca, nell'Istituto di vigilanza, la cui attenzione era concentrata anche sull'OPA relativa ad Antonveneta e sulla predisposizione e preparazione del capitolo delle considerazioni finali della relazione del Governatore di fine maggio (evento che notoriamente assume per l'Istituto una valenza primaria, stante anche la sua rilevanza esterna e che coinvolge tutti i servizi della Banca, in *primis* quello dell'area vigilanza, *rationes materiae* destinata a predisporre i passaggi più significativi ed attesi di tale relazione).

In conclusione, quanto evidenziato non consente di affermare che vi siano elementi di accusa sufficienti da poter, nell'ambito del successivo sviluppo dibattimentale, pervenire ad una condanna dell'imputato, anzi, proprio in virtù di una già delibata giudiziale carenza di tali elementi (da parte del Tribunale di Milano, giudice a cognizione di merito piena), il dibattimento si appalesa, a questi limitati fini, del tutto inutile.

Frasca non ha preso parte consapevolmente ai passaggi più significativi della vicenda nei primi mesi in cui si è sviluppata. Il suo coinvolgimento – a differenza di quanto ritenuto nella prospettazione accusatoria - deriva dal ruolo di subalternità assunto rispetto al Governatore, ruolo del resto notoriamente chiaro a chi conosce le regole di funzionamento dell'istituto di vigilanza che, all'epoca dei fatti, concentrava nella figura del Governatore tutte le decisioni più importanti (alcune deleghe ai membri del direttorio e/ ai funzionari generali sono rinvenibili ad es. in relazione ad aspetti strumentali della Banca ma non riguardo alle funzioni decisive in materia di vigilanza, normativamente accentrate proprio nella figura del Governatore).

Va pertanto dichiarato, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi *sub D*) e *sub E*) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

1.2.4 Giampietro Nattino.

Anche nei confronti di tale imputato (non coinvolto nella vicenda milanese), amministratore delegato della Banca FINNAT all'epoca dei fatti, non sussistono certi elementi dimostrativi che, in una delibazione di tipo prognostico si prestino ad evoluzioni probatorie capaci di fondare, in esito al sollecitato contraddittorio, un'affermazione di colpevolezza (soprattutto alla luce del materiale probatorio raccolto e delle consulenze tecniche depositate dalla difesa proprio sui punti "nevralgici" della contestazione). Gli elementi di accusa si fondano sostanzialmente sulla mancata partecipazione di FINNAT all'assemblea BNL in prima convocazione del 30 aprile 2005 – condotta interpretata come una prima "saldatura" tra il c.d. contropatto e gli altri azionisti – e la successiva adesione di voto per il contropatto all'assemblea del 21 maggio 2005, alla quale la Banca avrebbe partecipato con un pacchetto azionario di cui non sarebbe stata titolare (n. 35 milioni di azioni oggetto di derivati con GEFIP, quale soggetto interposto di Caltagirone).

Con particolare riguardo al comportamento tenuto dalla Banca FINNAT in occasione di entrambe le assemblee BNL fissate per il giorno 30 aprile, in prima convocazione e per il 21 maggio in seconda, va osservato che la difesa ha offerto un'ipotesi alternativa che, in ragione degli elementi complessivamente acquisiti, risulta corretta e tale da inficiare l'univocità e l'idoneità accusatoria degli elementi valorizzati dal pubblico ministero ai fini del rinvio a giudizio. La ragione per cui

FINNAT non partecipò alla prima convocazione dell'assemblea (elemento fattuale di sospetto che, secondo la ricostruzione accusatoria, coinvolge tutti coloro che disertarono tale consesso) appare trovare plausibile spiegazione nell'atteggiamento di "neutralità" che la Banca intendeva ancora conservare rispetto ad una situazione che, per quanto rappresentato anche dagli organi di stampa e in virtù dei soggetti coinvolti (non si dimentichi che risultano rapporti di FINNAT con le Generali che facevano parte del patto) era ancora in evoluzione³¹.

Con riferimento alla seconda convocazione (alla quale la Banca partecipò votando per il contratto), va evidenziato che la determinazione di FINNAT di "schierarsi" fu la conseguenza di una richiesta di Caltagirone (circostanza non sottaciuta dai rappresentanti della banca), posto che costui era uno dei più importanti clienti dell'azienda di credito. Per tale ragione, FINNAT raggiunse, *medio tempore* (il 19.5.2005), un'intesa con il contropatto, limitata ai punti 2 e 4 dell'OdG e cioè alla nomina dei membri del CdA e del collegio sindacale, trasfusa in un accordo parasociale reso noto all'ente partecipato (la sua esistenza venne segnalata in apertura dell'assemblea dal presidente Abete), al mercato e alla CONOB (cfr. nota alla CONSOB del 20.5.2005 prot. 5036809 fascicolo del PM f. 144-145). L'esercizio del diritto di voto appare espressione di una precisa e corretta politica di impresa, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 122, comma 1, TUF, laddove si prevede l'onere di comunicazione all'Organo di vigilanza di quelle intese di voto che non siano frutto di una mera convergenza assembleare ma, come nel caso in esame, investano la direzione e la futura gestione della società quotata. Attraverso la diligente (e quanto mai opportuna) comunicazione alla CONSOB (che riguarderà anche l'effettiva titolarità del pacchetto azionario in forza del quale esercitava le prerogative di voto con n. 38 milioni di azioni pari al 1,259% del capitale sociale BNL) la Banca "sfugge" alla violazione della norma (art. 122, comma 1, TUF) che rileva quale indice presupposto della concertata attività illecita occulta contestata, alla quale deve ricondursi anche l'aggiotaggio manipolativo di cui alla prima parte del capo D) dell'imputazione (e rispetto al quale non vi sono indici fattuali dimostrativi di una possibile compartecipazione).

Riguardo, poi, l'effettiva titolarità del pacchetto di n. 35 milioni di azioni in virtù del quale la Banca esercitò il diritto di voto all'assemblea, richiamandosi quanto già osservato al capitolo precedente relativo al reato di cui capo *sub C*) dell'imputazione, va precisato che la consulenza di parte ha ben evidenziato la natura *reale ed effettiva* dell'operazione con Gefip (conforme all'oggetto sociale della Banca, intrattenuta con un proprio consolidato cliente che realizzò una rilevantissima plusvalenza consentendo, del pari, all'intermediario FINNAT di conseguire utili congrui ed allineati ai valori di mercato per quel tipo di transazione), peraltro sorta in tempi non "sospetti" rispetto al momento in cui sarebbero intervenuti gli accordi illeciti³².

Del resto, FINNAT, al di là del pacchetto di n. 35 milioni di azioni BNL - definitivamente cedute a GEFIP il 15.7.2005 in virtù di periodici rinnovi - aveva una posizione "propria" in BNL di carattere residuale e certamente insignificante ai fini che qui interessano (n. 3 milioni di azioni).

³¹ Vedi s.i.t. Giampiero Nattino del 31.8.2006 e dichiarazioni confermate del direttore finanza e mercati della Banca; (v. annotazione PG n. 12420 del 25.5.2007).

³² Vedi pagg. 38 ss. consulenza dott. de Giovanni e avv. de Petra.

Va poi osservato che nel periodo “sospetto” e “incriminato” la Banca non effettuò alcun tipo di operazioni su azioni BNL, al di là del rinnovo della *put* e *call* con GEFIP sul pacchetto di n. 35 milioni di titoli (puntualmente transitati sul mercato ufficiale dei derivati).

A conferma dell'estraneità di Banca FINNAT all'illecito accordo rileva non solo la sua successiva analoga estraneità alle vicende milanesi (che, invece, vedono una sorta di successione e sviluppo logico fattuale dei soggetti coinvolti nella c.d. fase 1 dell'accordo), ma anche l'assenza di dirette chiamate in correità da parte di Boni e Fiorani e di accertati rapporti con gli altri membri c.d. “esterni” del contropatto (Consorte, Frasca e Roma, i quali hanno concordemente riferito di non conoscere l'imputato all'epoca dei fatti). Seppur si tratti di una circostanza non decisiva, potendo il concorso di reati configurarsi anche tra soggetti che tra di loro non si conoscono, va tuttavia evidenziato che gli unici rapporti di conoscenza emersi tra l'imputato e gli altri “correi” sono con coloro che risultano clienti della sua Banca (Caltagirone, Bonsignore e Grazioli) e, quindi, in ragione di contatti che possono ricondursi a causa lecita.

In conclusione, anche per questo imputato gli elementi raccolti – alla luce delle acquisizioni difensive – non risultano sufficienti per il rinvio a giudizio né forieri di sviluppo dibattimentale.

Va pertanto dichiarato, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi *sub D*) e *sub E*) dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

1.2.5. Stefano Roma (capi D, E, AS)

All'imputato viene contestato, nella sua qualità di amministratore del Fondo Leonardo, di avere, mediante ripetuti e cospicui acquisti sul mercato di azioni BNL, consentito al contropatto prima ed a UNIPOL poi l'acquisizione di pacchetti azionari ritenuti utili per il raggiungimento rispettivamente del controllo degli organi sociali ovvero della maggioranza del capitale sociale di BNL. L'assenza all'assemblea del 30 aprile 2005 e la successiva votazione a favore del contropatto nell'assemblea del 21 maggio sarebbero ulteriori indizi della consapevole compartecipazione di Roma Stefano al c.d. contropatto allargato e, quindi, al disegno illecito perseguito da Fazio unitamente agli altri correi, come descritto nei capi D) ed E) dell'imputazione.

Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che quanto agli acquisti effettuati dal Fondo Leonardo Capital in favore di UNIPOL/Aurora (leggi Consorte), questi si verificano in un periodo successivo alle imputazioni “romane” (dal 23 al 31 maggio 2005) e, sebbene siano letti dall'accusa come indizi rivelatori di un pregresso accordo stretto con Consorte ed i contropattisti nel senso sopra indicato, non sono stati ritenuti dall'autorità giudiziaria milanese idonei ad elevare un'imputazione di concorso di Roma Stefano nella scalata occulta da parte di UNIPOL e dei suoi alleati per l'acquisizione del controllo di diritto del capitale sociale di BNL. In sostanza, seppur gli acquisti effettuati dal Fondo Leonardo in favore di UNIPOL/Aurora dal 23 maggio 2005 rilevano oggettivamente e causalmente ai fini della scalata “occulta” (avendo consentito a Unipol/Aurora di acquisire oltre 150 milioni di azioni BNL), non si è ritenuto che Roma Stefano fosse compartecipe in tale disegno criminoso, tanto che per detto imputato la Procura della Repubblica di Milano non

ha chiesto il rinvio a giudizio (vedi capo di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del processo milanese e motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano del 31.10.2011 in cui non vi è alcun riferimento “indiziante” all’imputato).

Ad analoghe conclusioni ritiene questo G.U.P. possa pervenirsi riguardo alla condotta tenuta dall’imputato nella c.d. vicenda romana a proposito degli acquisti effettuati dal Leonardo Fund nel periodo oggetto dell’odierna contestazione.

Ciò premesso, va innanzitutto evidenziata l’assoluta realtà delle operazioni di acquisto/vendita dei titoli BNL da parte del Fondo gestito da Stefano Roma, operazioni che non hanno pertanto avuto alcunché di simulato e artificioso, ma s’inquadrano nello schema dell’arbitraggio; dall’altro nell’assenza, sia pure a livello indiziario, di qualsivoglia collegamento tra l’operatività dell’imputato e quella degli altri coimputati, con i quali l’accusa lo indica in “concerto”.

Le transazioni effettuate da Stefano Roma sul titolo BNL (e, specularmente e “speculativamente”, sul BBVA) appaiono coerenti con la strategia di investimento del Fondo. Al riguardo, “soccorrono” anche le conclusioni raggiunte dalla CONSOB nella parte della relazione del 13.1.2010 relativa all’operatività del Fondo Leonardo nel periodo *de quo*. Seppur non vincolanti per il giudice penale (in quanto integrate da successive acquisizioni anche dichiarative e di natura processuale), le motivazioni dell’Organo di vigilanza sono pienamente condivisibili quanto alla posizione di tale imputato:

a) Leonardo Capital Fund, *hedge fund*, attivo sin dal 2001, è soggetto noto alla Consob, avendo effettuato comunicazioni di partecipazioni rilevanti (in oltre dieci occasioni) negli anni precedenti (pag. 15 della relazione);

b) non vi sono elementi certi per sostenere che Leonardo abbia preso parte a qualsivoglia concerto per rastrellare azioni BNL, potendosi invece inquadrare gli investimenti del Gruppo nella logica meramente speculativa tipica degli *hedge funds* (pagg. 15 e ss. della relazione);

c) non sussistono elementi idonei ad ipotizzare una condotta manipolativa del Gruppo Leonardo sul titolo BNL, tra l’aprile ed il luglio 2005 e tantomeno nella giornata del 16.5.2005 (pag. 31 e ss. della relazione);

d) con riferimento alle transazioni sul titolo BNL concluse da Leonardo Capital e Leo Venures Fund non vi sono elementi sufficienti a sostenere che Stefano Roma abbia agito quale *dominus* di entrambi i fondi (pag. 9 della relazione).

Venendo all’esame degli elementi raccolti dagli inquirenti nei confronti dell’imputato e alla loro “tenuta” ai fini del rinvio a giudizio, rilevano soprattutto quelli contenuti nell’annotazione di P.G. n. 12420 del 25.5.2007. In particolare, le pagine da 31 a 57 contengono un’analisi sinottica degli investimenti di Leonardo Capital Fund e di BPI sul titolo BNL nel mese di maggio 2005, ossia nel periodo considerato dai capi di imputazione D) e AS). Tale ricostruzione (fatta propria dal pubblico ministero nella memoria di udienza) indicherebbe l’esistenza di un “concerto” tra Leonardo e BPI finalizzato al rastrellamento di azioni BNL in favore del contropatto e di Unipol. Tuttavia, se da un lato può “comprendersi” che l’interesse investigativo della P.G. sia stato diretto a porre sotto la lente di ingrandimento le movimentazioni avvenute nel periodo c.d. sospetto (dal 10 al 21 maggio), dall’altro non può però evidenziarsi come una tale ricostruzione rischi, in chiave processuale (e di contraddittorio), di essere parziale, esponendo il “fianco” ad una lettura diversa (e oggettivamente storica e completa) di tali movimentazioni, in quanto analizzate tenendo conto anche dei periodi immediatamente progressi e

successivi, rivelatori di una strategia più ampia del Fondo e non certamente nel senso di favorire *ad adiuvandum* il c.d. contropatto allargato³³.

Al riguardo, richiamandosi alla puntuale memoria difensiva, vanno innanzitutto evidenziati una serie di elementi che appaiono dimostrare la razionalità dell'attività dell'imputato e la sua estraneità a logiche di "concerto".

a) il dato inerente il contestuale investimento di Leonardo in BBVA, che attesta la posizione di arbitraggio assunta dal Fondo rispetto all'offerta della banca spagnola;

b) la dettagliata ricostruzione dell'operatività del Fondo in BNL (e BBVA), antecedente al mese di maggio; e in particolare l'acquisto di azioni BNL risparmio già a marzo 2005³⁴;

c) la completa cronologia del rapporto di concambio BNL-BBVA, che ha determinato uno "sconto" e poi un "premio" del titolo BNL sull'offerta BBVA (è un dato decisivo per comprendere la strategia di arbitraggio del Fondo);

d) la quotazione raggiunta dal BBVA giorno per giorno (che ha determinato il concambio rilevante ai fini del punto precedente);

e) l'incidenza delle anticipazioni diffuse dalla stampa nello stesso periodo su BNL (sulle quali ci si soffermerà in particolare analizzando le giornate del 13-16 maggio 2005).

Se si ha riguardo alla ricostruzione delle movimentazioni titoli operata dalla consulenza tecnica dell'imputato, emerge come il Fondo abbia assunto sin dall'inizio una posizione di arbitraggio con tendenza "rialzista" sul titolo BNL nella convinzione che l'offerta di BBVA avrebbe potuto essere migliorata (sia l'imputato che il fratello, Antonio Roma, che pure sono stati sentiti dal P.M. di Milano il 4 e 13 aprile 2007, hanno sempre dichiarato di avere "*tradato*" sul titolo BNL al solo fine speculativo, nella convinzione che l'offerta spagnola non fosse adeguata e che ci sarebbero stati ulteriori rilanci). Al riguardo, va anche sottolineato che, per tutto il periodo in questione e fino al 27 aprile, il rapporto di concambio tra BBVA e BNL ha consentito a Leonardo di effettuare i suoi investimenti a "sconto", dunque senza assumere alcun rischio rispetto all'offerta, anzi speculando sul titolo BNL in caso di esito positivo dell'offerta BBVA. Solo successivamente a tale data il titolo BNL ha iniziato ad essere scambiato "a premio" sull'offerta di BBVA. Quest'ultimo dato, come chiarito dall'imputato nel corso dell'esame, esprime in percentuale la probabilità, individuata dal mercato, che emerga una controfferta da parte di un terzo soggetto. In sostanza, il Fondo ha operato seguendo un modello matematico, che gli consentiva di posizionarsi proficuamente sul mercato sia nell'ipotesi che BBVA rilanciasse la sua offerta, sia che emergessero nuovi offerenti. La circostanza, poi, che a partire dall'11 maggio il Fondo abbia incrementato la propria strategia "rialzista" si deve al fatto che – come riferito dall'imputato – a tale data viene contattato per la prima volta da BPER per la vendita del pacchetto di 59.900.000 azioni BNL (che sarà perfezionata il successivo 17 maggio).

³³ Nell'annotazione del 25.5.2007 la P.G. ha infatti selezionato una giornata (il 10 maggio) a partire dalla quale sono stati analizzati nel dettaglio gli investimenti di Leonardo e BPI mettendo in relazione tali transazioni sia con le quotazioni fatte segnare giorno per giorno dal titolo BNL sia con il rapporto di concambio di BNL con BBVA (cfr. pag. 31 dell'annotazione citata).

³⁴ Alla data del 10 maggio il Fondo aveva già acquistato ben 21.500.000 azioni BNL e venduto allo scoperto 3.675.000 BBVA.

In definitiva, oltre ai tempi e a i modi degli acquisti, sono gli stessi numeri, in particolare i volumi acquistati e il modesto innalzamento del premio sull'offerta BBVA a contraddire l'ipotesi accusatoria secondo la quale gli acquisti di Leonardo e BPI sono frutto di una strategia condivisa. In effetti, da un lato il Fondo Leonardo persegue un'autonoma strategia d'investimento sin dal momento del lancio dell'offerta BBVA; dall'altro fino al 13 maggio lo "spread" tra BNL e BBVA, anche se indica un premio, non subisce oscillazioni significative; a partire da tale data invece tale "spread" si allarga per effetto anche delle notizie di stampa relative all'autorizzazione della Banca d'Italia ad Unipol a salire oltre il 5% di BNL, all'intenzione di BPER di acquistare un pacchetto consistente (almeno il 3,5%) di titoli BNL e dell'interesse di un primario Gruppo bancario francese per BNL. La strategia operativa del Fondo, perfettamente inquadrabile nella finalità meramente speculativa tipica degli hedge fund, era fondata sul convincimento che l'offerta BBVA non fosse appetibile per il mercato (*"il comportamento concretamente tenuto dal Gruppo Leonardo va valutato anche alla luce della logica speculativa propria di un hedge fund quale Leonardo Capital Fund [...] la logica speculativa può essere fondata sull'effettivo convincimento iniziale di una sottovalutazione del titolo BNL nell'ambito dell'offerta di BBVA, successivamente suffragato da una disponibilità, da parte di Unipol e dei suoi alleati a rilevare le azioni acquistate sul mercato anche a prezzi via via crescenti [...]* Si ribadisce in proposito che Stefano Roma e il fratello Antonio Roma hanno sempre precisato di avere tradato sul titolo BNL al solo fine speculativo, nella convinzione che l'offerta spagnola non fosse adeguata e che ci sarebbero stati ulteriori rilanci" (cfr. relazione CONSOB del 13.1.2010 pag. 15). Del resto, come emerso nel processo dinanzi al Tribunale di Milano, Unipol, BPI e BIPER erano interessati ad acquistare azioni BNL da chiunque ne avesse la disponibilità, a prescindere dall'esistenza di accordi in tal senso, tanto è vero che sia Unipol sia BPI si sono rivolti anche ad altri Fondi esteri (vicini peraltro al "patto"), per rilevare consistenti pacchetti di azioni BNL. (*"d'altra parte il Fondo Leonardo non sono gli unici soggetti nei confronti dei quali Unipol e Boni hanno acquistato azioni BNL, anche le quote degli altri fondi che in assemblea avevano votato per il patto vengono tutte acquisite da Unipol e alleati [...] inoltre, come testimoniato da Milla di banca Leonardo, Boni si era rivolto anche a tale banca nella ricerca di un pacchetto di azioni BNL [...]*).

Né ulteriori elementi decisivi ai fini del diretto e consapevole coinvolgimento dell'imputato nella vicenda illecita si rinvennero in quanto allo stesso ulteriormente contestato, in concorso con BONI, al capo AS dell'imputazione (artt. 110 c.p., 185 TUF, già 2637 c.c.). Si tratta della vicenda relativa all'operazione di vendita di 59.900.000 azioni BNL a Centrosim con acquirente finale Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER) il 17.5.2005. Secondo l'accusa Stefano Roma, nei giorni antecedenti il 16 maggio 2005, aveva concluso la vendita fuori mercato di 59.900.000 titoli BNL fissando il prezzo in quello di chiusura del 16 maggio 2005 maggiorato di un premio del 2%. Per questo motivo l'imputato, in accordo con BONI, avrebbe immesso il 16 maggio 2005 un ordine di acquisto di 5.345.150 azioni BNL nella fase di chiusura delle contrattazioni così da far lievitare il corso del titolo (la giornata del 16 maggio si caratterizza per un'elevata operatività del Fondo Leonardo sul titolo BNL pari a circa il 45% dei titoli scambiati, unitamente a BPI - leggi BONI - che opera intorno al 15%).

L'imputato, ribadita la sua assoluta estraneità al disegno perseguito da BONI e FIORANI con gli acquisti di loro "competenza", ha invece sostenuto di essere stato costretto ad acquistare ulteriori azioni BNL perché non aveva la disponibilità per la consegna di tutte quelle che si era impegnato a vendere. Del resto, come compratore l'imputato non aveva certo interesse a che il prezzo del titolo salisse.

La ricostruzione della vicenda, anche attraverso la consulenza tecnica della difesa, consente di ascrivere anche a ragioni di tipo obiettivo l'aumento del prezzo nella giornata del 16 maggio 2005. Nel fine settimana precedente, a borsa chiusa, erano infatti apparsi articoli di stampa nei quali da un lato si faceva riferimento ad un interesse di una banca francese ad entrare nella contesa per l'acquisizione di BNL³⁵; dall'altro l'amministratore delegato di BPER (Leoni) aveva dichiarato ufficialmente l'intenzione della sua banca di acquistare il 3.5% di BNL³⁶.

In tale contesto, l'imputato, perseguendo ancora una volta il suo fine di tipo speculativo (conforme allo statuto del FONDO), disponeva di un quantitativo di titoli che gli permetteva di fare il prezzo (per usare le parole dell'imputato spese durante l'esame, *"la quantità fa il premio"*).

Il pubblico ministero, per contrastare tale assunto, ha prospettato un meccanismo di determinazione del prezzo (prezzo di chiusura del 16.5.2005 maggiorato del 2%) del quale pare trovarsi qualche riferimento equivoco nelle conversazioni registrate da Centrosim, ma che non appare invece corrispondere alla realtà concreta, come emerso anche dall'ascolto in udienza delle stesse conversazioni (i cui file audio sono stati riprodotti dalla difesa). In effetti, il prezzo finale di vendita concordato da Stefano Roma con l'intermediario Centrosim, 2,73 euro ad azione, non equivale affatto al prezzo di chiusura del 16 maggio 2005 (secondo la stessa accusa 2,7 euro) maggiorato del 2%. Non si dimentichi che ogni centesimo in più o in meno rappresentava la non trascurabile somma di 600.000 euro e quindi non sono certo accettabili "arrotondamenti" di comodo da parte dell'accusa. La determinazione del prezzo è invece ben precisata, senza possibilità di frantini, nella conversazione telefonica avvenuta tra Stefano Roma (il quale nella determinazione del prezzo non fa affatto riferimento a precedenti accordi, che peraltro sarebbero stati a lui favorevoli ma opera quale e vero titolare di un *hedge fund*) e Polastri di Centrosim intervenuta il 17 maggio 2005. Per superare la spiegazione dell'imputato, il pubblico ministero, nel corso del controesame, ha obiettato che alla data del 13 maggio 2005 il Fondo aveva la disponibilità di 87.000.000 di azioni e non aveva dunque bisogno di incrementare il portafoglio per consegnare 59.900.000 azioni (*"PM:....io soprattutto voglio sapere perché lei ha comprato 24 milioni di azioni il 16 [maggio, n.d.e.] [...] no, secondo i miei conti, no secondo i miei conti Lei ce li aveva [...] PM: il 13 lei aveva 87 milioni..."* cfr. trascrizione pag.25). La contestazione, però, alla luce dei chiarimenti documentali evidenziati dalla difesa, si è rivelata infondata. Se si analizza la contabilità dei titoli a disposizione di Leonardo tra il 13 ed il 16 maggio emerge che:

– al termine della giornata del 13 maggio (venerdì) il Fondo era proprietario di 65.730.000 azioni BNL ed aveva inoltre in prestito ulteriori 14.500.000 azioni BNL ricevute in data 12 maggio 2005 (le azioni in prestito non sono consegnabili se non assumendo il rischio dell'oscillazione del titolo, cosa che

³⁵ Vedi all. n. 28 alla memoria della difesa dell'imputato.

³⁶ Vedi all. n. 29 alla memoria della difesa dell'imputato.

l'imputato non voleva fare e che non corrisponde certamente ad un'operatività professionale e corretta; la vendita di tali azioni avrebbe oltretutto lasciato "scoperto" il Fondo rispetto all'offerta di BBVA);

– la mattina del 16 maggio, come riferito dall'imputato (pag. 24 della trascrizione ud. 28.5.2011), il "back office" del Fondo gli aveva comunicato che parte dei titoli di proprietà, già depositati presso BIM per la prima assemblea BNL, non potevano essere restituiti tempestivamente al Fondo;

– come si ricorderà, si trattava dei 20 milioni di azioni (più gli 8 in prestito), che in parte (18 milioni) erano depositati presso BIM Fiduciaria e, per la parte rimanente (10 milioni, due milioni di proprietà più gli otto milioni presi in prestito) erano stati prestati a BIM;

– Leonardo aveva dunque 45.730.000 azioni consegnabili agli acquirenti (65.730.000 - 20.000.000) e pertanto, per raggiungere quota 59.900.000 azioni, avrebbe dovuto acquistare la differenza, ossia circa 14.270.000 azioni;

– una volta perfezionata la vendita dei 59.900.000 azioni, Leonardo sarebbe rimasto inoltre con soli 20 milioni di BNL in carico, e pertanto avrebbe dovuto acquistare un ulteriore quantitativo di azioni BNL, per riequilibrare la sua posizione rispetto all'offerta BBVA;

– come infatti chiarito dall'imputato, la strategia del Fondo per limitare il rischio sull'investimento in BNL, come in tutte le operazioni di arbitraggio, consisteva nell'acquisto e vendita speculare di azioni BNL e BBVA, rispettando sostanzialmente il rapporto di concambio tra i due titoli previsto dall'offerta BBVA (un titolo BBVA per cinque azioni BNL) ovvero incrementando la quota di azioni BNL rispetto al rapporto di concambio, in proporzione all'aumento di probabilità di una controfferta sul mercato;

– nel caso di specie, Leonardo (che aveva una posizione "scoperta" di - 4.215.500 BBVA) avrebbe dunque dovuto acquistare all'incirca ulteriori 10 milioni di azioni BNL per arrivare alla quota complessiva "di sicurezza" di circa 30 milioni di BNL (cfr. pag.27 della trascrizione "io ho 4 milioni e qualcosa di BBVA corte, motivo per cui devo avere per non avere un rischio dall'altra parte su BBVA, 30 milioni, cioè 25 milioni minimo lunghe di BNL").

E', dunque, per tali ragioni e solo per queste, coerenti con la strategia di investimento illustrata da Stefano ROMA, che la mattina del 16 maggio 2005 il Fondo ha acquistato sul mercato 24.107.996 azioni BNL (pari appunto alla somma di 14.000.000 da consegnare e 10.000.000 per ricostruire la sua posizione).

In conclusione, con riferimento all'operatività del gruppo Leonardo nel periodo in contestazione, può ritenersi che l'aumento di operatività in acquisto sia riferibile essenzialmente alla necessità di accumulare quantità di azioni sufficienti a far fronte alle vendite da porre in essere fuori mercato piuttosto che ad un possibile obiettivo di prezzo. Gli acquisti non sembrano essere stati posti in essere con modalità astrattamente manipolative, anche in considerazione della circostanza che, nelle giornate in cui la presenza in acquisto del Gruppo Leonardo è stata particolarmente rilevante, tale operatività è stata posta in essere con regolarità nel corso della intera giornata di negoziazione, né vi sono altri elementi sufficienti a dimostrare un'illecita attività preordinata al raggiungimento di obiettivi in termini di prezzo³⁷. Con particolare riguardo, poi, alle contrattazioni della giornata del

³⁷ In tal senso si è espressa anche la CONSOB nella relazione del 13.1.2010 pag. 32.

16.5.2005 (v. sul punto la dettagliata ricostruzione delle operazioni contenuta nella memoria della difesa, da intendersi integralmente richiamata sul punto – v. pag. 26 ss.), può escludersi la sussistenza di elementi idonei a confermare l'ipotesi di un intento manipolativo da parte dell'imputato sul titolo BNL, posto che:

a) il prezzo di chiusura del titolo BNL può essere stato influenzato da altri eventi di rilievo verificatisi lo stesso giorno, come la diffusione alle ore 16.52 del 16 maggio del comunicato di Unipol inerente la richiesta alla Banca d'Italia di poter salire al 9,9% in BNL (cfr. pag.37 della relazione: *“il prezzo di chiusura potrebbe avere risentito anche del mutato contesto informativo derivante dalla diffusione al mercato del comunicato da parte di Unipol [a salire fino al 9,9% in BNL] con il quale veniva reso noto che quest'ultima aveva richiesto alla banca d'Italia l'autorizzazione ad aumentare la propria partecipazione in BNL, palesando in questo modo il proprio interesse per la banca”* (cfr. pag. 37);

b) il prezzo concordato di 2,73 euro ad azione per la cessione dei 59.900.000 di azioni BNL a BPER, non è oggettivamente compatibile con la tesi di accusa, secondo la quale tale prezzo era parametrato alla quotazione di chiusura del titolo BNL il 16 maggio (cfr. relazione CONSOB pagg. 37-38: *“il prezzo del blocco acquistato da BPER il giorno successivo dal Gruppo Leonardo, pari ad euro 2,73, sembrerebbe essere stato definito sulla base del prezzo ufficiale del 16.5.2005, pari a 2,643, piuttosto che del prezzo di chiusura pari ad euro 2,70. Infatti, se il generico accordo raggiunto il 16 maggio 2005,..prezzo di quotazione più un 2% fosse stato riferito al prezzo di chiusura il prezzo di cessione del pacchetto sarebbe stato pari a 2,754”*);

c) la circostanza di cui al punto precedente, esclude pure che Leonardo abbia consapevolmente e volutamente concentrato gli acquisti nella fase di chiusura in modo da provocare un “rialzo” delle quotazioni del titolo (il Fondo come si è dimostrato aveva semmai interesse contrario, dovendo ricomprare sul mercato le azioni che si era impegnata a rivendere), in quanto, come è noto, il prezzo ufficiale viene determinato in base agli scambi dell'intera giornata e non di quelli conclusivi (cfr. relazione CONSOB pag. 38 *“appare marginale l'impatto sul prezzo ufficiale e, quindi sul prezzo del blocco, dell'operatività del Gruppo Leonardo e di BPI durante l'ultima parte delle negoziazioni di giornata in quanto, come noto, il prezzo ufficiale è pari alla media ponderata per le quantità di tutti gli scambi conclusi in una giornata”*).

A fronte di tali risultanze, che depongono per l'insufficienza degli elementi di accusa, va altresì osservato che non vi sono neppure chiamate di altri coimputati o dichiarazioni di terzi che possano confermare l'ipotesi della compartecipazione di Roma all'accordo illecito descritto al capo D) dell'imputazione, con la conseguenza che le molteplici condotte di acquisto dallo stesso effettuate (e valutate ai fini penali dal pubblico ministero nelle diverse ipotesi concorrenziali di reato elevate) perdono da un lato quel carattere sintomatico di adesione al patto parasociale occulto (*sub D n. 2*) e, dall'altro, quella necessaria direzione finalistica della volontà di cooperare propria del concorso di persone nel reato. Nulla sul coinvolgimento di Roma afferma BONI (colui che sarebbe il concorrente primo nella condotta di agguistaggio manipolativo). Né risulta che i due si conoscessero o avessero un rapporto di tipo personale. Sotto questo aspetto non è idonea ad assumere rilievo indiziario la presunta segnalazione di BONI a BPER di contattare il Fondo Leonardo per acquistare azioni BNL. La posizione del Fondo su BNL era infatti sicuramente nota

tra gli addetti ai lavori (è impensabile acquistare quantitativi quali quelli trattati dal Fondo senza che trapeli nulla sul mercato) ed anche il numero di telefono del dott. Roma è pubblico in quanto compariva e compare, come sottolineato dall'imputato, su Bloomberg³⁸. A tale proposito va anche ricordato che nella vicenda Antonveneta (correttamente menzionata dall'accusa ai fini di una visione complessiva della vicenda) l'imputato, pur movimentando analoghe azioni, ha rifiutato l'offerta BPI.

Per quanto riguarda FIORANI, possono trarsi le stesse considerazioni. Anzi, va sottolineata la decisione con la quale il coimputato, nell'interrogatorio del 24.10.2007, ha negato di aver conosciuto Stefano Roma e il Fondo Leonardo, confuso addirittura con la Banca Leonardo.

Né vi sono altre chiamate da parte degli altri membri del contropatto.

A conferma dell'estraneità dell'imputato ai fatti in contestazione, va altresì rilevato che nessun rilievo può muoversi riguardo la tempestività e regolarità delle comunicazioni effettuate alla CONSOB in relazione alle partecipazioni rilevanti, avendo il Fondo puntualmente specificato, come del resto aveva sempre fatto (v. anche pag. 15 nota CONSOB) se le azioni BNL fossero detenute a titolo di proprietà, ad altro titolo e se avessero diritto di voto³⁹.

In conclusione, dagli elementi raccolti risulta che Stefano Roma è una sorta di "battitore" libero (in numerosi anni di operatività del "suo" fondo ha superato per ben dieci volte la percentuale del 2%, così confermandosi il suo esclusivo intento speculativo di arbitraggio), che agisce, contrariamente alle operazioni di aggioaggio manipolativo (che si caratterizzano per l'assenza di rischio e l'inserimento di adeguati meccanismi di protezione) assumendo in "proprio" il rischio delle sue operazioni a vantaggio e in linea con le finalità statutarie del "suo" fondo (di tipo azionario e fortemente speculativo). L'effettività operatività del fondo negli anni precedenti, l'assenza di contatti diretti con i patiscenti, la natura non affatto "singolare" delle operazioni compiute, in linea con quelle precedenti e tipiche degli *hedge fund*, la finalità vincente delle stesse alla luce delle forti plusvalenze realizzate, sono elementi tutti che consentono di attribuire alla condotta di tale imputato una sua piena e soggettiva autonomia. In tale contesto va ricondotto anche l'atteggiamento tenuto dall'imputato nei consessi assembleari BNL, avendo espresso sin da tempo la sua contrarietà rispetto alla dirigenza BNL, a ragione del prezzo eccessivamente basso dell'OPS⁴⁰.

Va, pertanto, dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) dell'imputazione per non aver commesso il fatto (e perché il fatto non costituisce reato con riguardo alla contestazione di cui al n. 1 del capo D) e in ordine al capo AS) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato, atteso che le modalità della condotta, alla luce della ricostruzione operata, non rivelano alcun intento manipolativo. L'epilogo favorevole all'imputato

³⁸ Vedi produzione documentale all. n. 31 alla memoria della difesa dell'imputato.

³⁹ Sul punto possono richiamarsi le condivisibili ed oggettive precisazioni contenute nella memoria difensiva pagg. 22-24.

⁴⁰ Al riguardo vedi s.i.t. MOSETTI Umberto, rappresentante della società DEMINOR Italia s.p.a., incaricata da BBVA di effettuare uno studio comparatistico tra le *corporate governante* di BBVA e di BNL e di individuare i più consistenti possessori di azioni BNL in vista dell'assemblea del 30 aprile, il quale precisa che l'unico fondo ad avere assunto una posizione "critica" (e quindi con intenzioni di voto contrarie) era proprio il LEONARDO FUND, nella persona dell'imputato, il quale avrebbe anche sottolineato nell'occasione il prezzo eccessivamente basso dell'OPS.

si impone poiché è sin d'ora possibile escludere la "possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione" rispetto a quella del proscioglimento in questa fase dal momento che non appare realisticamente prospettabile una "evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto" e già compiutamente riversato in atti.

Capi AO e AP dell'imputazione: la Banca CARIGE s.p.a.

Al proscioglimento di Berneschi Giovanni Alberto, all'epoca dei fatti presidente dell'istituto di credito, consegue *ex lege* la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti della banca Carige s.p.a., persona giuridica chiamata a rispondere per gli illeciti dipendenti dai reati che avrebbe commesso il Berneschi quale persona che rivestiva funzioni di amministrazione della società. In particolare, si tratta: del capo AO), ove viene contestato l'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *sexies* D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n.9 c.p. indicato al capo D), delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società (in Roma tra aprile e maggio 2005); del capo AP), ove è contestato l'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *ter* lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E), delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo BERNESCHI Giovanni Alberto amministratore di diritto della società (in Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005).

Capi AQ, AR e AT dell'imputazione: Leo Fund Managers Limited

Al proscioglimento di Stefano Roma, all'epoca dei fatti amministratore del Fondo Leonardo, consegue *ex lege* la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti della persona giuridica chiamata a rispondere per gli illeciti dipendenti dai reati che avrebbe commesso l'imputato quale persona che rivestiva funzioni di amministrazione della società. In particolare, si tratta: del capo AQ), ove viene contestato l'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *sexies* D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110, 81 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, 61 n. 9 c.p. indicato al capo D), delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società (in Roma tra aprile e maggio 2005); del capo AR), ove è contestato l'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *ter* lettera s) D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p. 2638 comma 2 c.c. indicato al capo E), delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società,

essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società (in Roma in data antecedente e prossima al 21 maggio 2005); del capo AT, ove è contestato l'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25 *sexies* D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62, in relazione alla commissione del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 185 D. L.vo 24 febbraio 1998 n.58 (già articolo 2637 c.c.) come introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n.62 indicato al capo AS), delitto commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di gestione della società, essendo ROMA Stefano amministratore di diritto della società. In Milano il 16 maggio 2005 (Competenza ai sensi dell'art.12 lettera b) c.p.p.)

L'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui al capo AU: l'aggiotaggio manipolativo contestato a Boni e Gnutti in quel di Lodi, Brescia e Milano.

Per completezza si riportano anche le motivazioni a sostegno della dichiarata incompetenza del Tribunale di Roma (con sentenza in data 9.2.2012) riguardo le molteplici ipotesi di aggiotaggio manipolativo contestata agli imputati Boni e Gnutti al capo AU dell'imputazione, oggetto della cognizione "romana" in virtù della ritenuta esistenza del vincolo della continuazione con i reati *sub D*) e *sub E*).

Ai due imputati, infatti, si contesta il delitto di aggiotaggio in concorso (articoli 110 c.p., 2637 c.c. c.p.), perché, previo accordo, realizzavano tra loro una serie di operazioni simulate e artificiose concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della società quotata Banca Nazionale del Lavoro, in particolare:

- nel periodo giugno/luglio 2004 GNUTTI Emilio acquistava complessivamente n. 29.550.000 azioni della Banca Nazionale del Lavoro, società quotata;

- in data 28.7.2004 GNUTTI cedeva le azioni suindicate a cinque soggetti - ORSINI Francesco, CONSOLI Enrico, FERRARI Martino e FERRARI AGGRADI Giuseppe- operazione simulata in quanto compiuta in accordo con BONI Gianfranco e utilizzando i dossier titoli dei cinque clienti della BPL suindicati, senza che gli stessi fossero i reali acquirenti;

- in data 29.7.2004 BONI Gianfranco effettuava la vendita delle azioni suindicate alla HOPA S.p.a., società controllata da GNUTTI Emilio, apparentemente sul mercato telematico, ma in realtà attraverso la concordata immissione contestuale degli ordini di acquisto e vendita;

- lo stesso giorno GNUTTI Emilio disponeva l'acquisto da parte di altra società a lui riferibile, la FINGRUPPO S.p.a. di n.7.000.000 di azioni BNL in modo da far lievitare il prezzo del titolo fino al valore di € 1,96 indicato come "concordato" tra il compratore (HOPA Spa) e il venditore (GNUTTI Emilio per il tramite dei 5 dossier titoli messi a disposizione da BONI).

In tal modo GNUTTI Emilio, con il concorso di BONI Gianfranco, conseguiva una plusvalenza pari € 1,8 milioni nella cessione delle azioni alla società HOPA Spa. Il fatto di reato è contestato commesso in Lodi, Brescia e Milano nelle date suindicate.

La competenza del Tribunale di Roma è stata, quindi, individuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art.12 lett. b) c.p.p., ossia poiché sia Boni che Gnutti risultano imputati, nel presente procedimento, di più reati (quelli di cui ai capi D ed E) esecutivi di un medesimo disegno criminoso.

Ebbene, se si ha riguardo alle modalità, alle finalità ed ai tempi dell'operazione di aggio manipolativo (cominciata nel periodo giugno/luglio 2004 e conclusasi il 29.7.2004), risulta chiaramente come tale ipotesi di reato sia del tutto svincolata sul piano dell'ideazione del disegno criminoso da quelle precedentemente contestate ai capi D ed E (in particolare quella "analoga" ma sanzionata più gravemente, di cui al capo D). Invero, non si vede come l'operazione concordata con Boni e contestata al capo AU abbia potuto rientrare in una deliberazione anticipata di tipo unitario "involgente" il successivo e posteriore accordo intervenuto tra questi imputati e gli altri menzionati al capo D), volto a far acquisire alla lista guidata da Caltagirone il controllo di diritto della BNL alle assemblee del 30 aprile e del 21 maggio 2005. L'esistenza del supposto vincolo della continuazione risulta altresì smentito in modo evidente da precise circostanze di fatto certamente non note a questi due imputati all'epoca in cui venne compiuta l'operazione aggio contestata al capo AU. La prima riunione che l'accusa individua come antecedente e presupposto di fatto dell'accordo illecito di cui al capo D) è immediatamente conseguente alla preannunciata OPS di BBVA del 18 marzo 2005, il cui fallimento rientra nell'ambito del perimetro dell'accordo tracciato dai patiscanti. Di conseguenza, alla data del giugno/luglio 2004 Gnutti e Boni non potevano neppure immaginare la possibile e successiva ideazione di tale reato (che, si ripete, esige una deliberazione anticipata unitaria dei diversi reati commessi in concorso avvinti da unicità di scopo), a prescindere dalla omogenità della violazione della disposizione di legge penale.

Va, pertanto, accolta sul punto l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dalla difesa dell'imputato Gnutti (ad una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione – maturanda nella sua estinzione massima il 29.1.2012 – ostano gli atti interruttivi costituiti dagli interrogatori degli indagati) e disposta, ai sensi dell'art. 22, comma 3, c.p.p. la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, quale giudice del luogo ove si è consumata l'ipotesi di manipolazione del mercato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 425, comma 3, c.p.p. e 61 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di MAGISTE INTERNATIONAL S.A. in ordine ai reati ascritti ai capi B), AA) e AB) perché l'illecito amministrativo è estinto per sopravvenuto fallimento della società.

Visto l'art. 425 c.p.p.

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Giampietro Nattino, Francesco Gaetano Caltagirone e Vito Bonsignore in ordine al reato ascritto al capo C) perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 425, comma 3, c.p.p. e 61 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Giovanni Alberto Berneschi, Francesco Frasca, Giampietro Nattino, Gian Luigi Simone e Marco Malvicini, in ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) per non aver commesso il fatto e nei confronti di Stefano Roma in ordine al reato di cui al capo D) *sub* 2 ed E) per non aver commesso il fatto e in ordine al reato di cui al capo D) *sub* 1 perché il fatto non costituisce reato.

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Stefano Roma in ordine al reato di cui al capo AS) perché il fatto non costituisce reato.



dichiara non luogo a procedere nei confronti di Banca CARIGE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine agli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi AO) e AP) perché il fatto non sussiste.

dichiara non luogo a procedere nei confronti di Leo Fund Managers Limited, in persona del legale rappresentante, in ordine agli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi AQ), AR) e AT) perché il fatto non sussiste.

Roma, lì 9 gennaio 2012

Il Giudice dell'udienza preliminare

Giovanni Ariolli